

**Camera di Commercio
Industria Artigianato e
Agricoltura**



**Comitato per la
promozione
dell'imprenditorialità
femminile**



**Confcooperative
Unione di Verona**



Progetto "Asili Nido Aziendali"

Vademecum

*per la creazione di
ASILI NIDO e MICRONIDI
nei luoghi di lavoro.
(art. 70 L. 448/01 e art. 91 L. 289/02)*

INDICE

PREMESSA: Aspetti fondanti di un servizio all'infanzia.	p. 5
1. Breve storia.	p. 7
2. Motivazioni a supporto dell' apertura di un asilo nido aziendale e agevolazioni economiche per l'azienda e per le famiglie.	p. 13
3. Legislazione di riferimento, autorizzazioni necessarie e criteri per la concessione dei finanziamenti.	p. 15
4. Asilo nido aziendale e interaziendale: politica di rete; rapporti con l'amministrazione pubblica locale, modalità di gestione.	p. 22
5. Materiali	p. 25
▪ Questionario per la rilevazione del bisogno interno	p. 26
▪ Leggi e regolamenti per la gestione e la realizzazione di servizi alla prima infanzia	
- Regolamento Regionale n. 3 del 15 giugno 1973	p. 28
- Legge Regionale n. 32 del 1990	p. 33
- Circolare regionale n. 16 del 1990	p. 43
- Circolare Regionale n. 16 del 1993	p. 47
- art. 4 Legge 383/01 "Primi interventi per il rilancio dell'economia"	p. 54
- art. 70 Legge 448/01	p. 56
- Decreto del Min. dell'Economia e delle Finanze del 17 maggio 2002	p. 57
- art. 91 Legge 289/02	p. 58
- D.G.R. n. 3544 del 10 dicembre 2002	p. 59
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16 maggio 2003	p. 64
- Delibera della Conferenza Unificata sugli standard minimi organizzativi dei micronidi nei luoghi di lavoro, del 14 aprile 2003	p. 66
- D.G.R. n. 1083 del 18 aprile 2003 "Linee guida per la progettazione degli asili nido nonché di micro nidi nei luoghi di lavoro"	p. 69
- D.G.R. n. 521 del 5 marzo 2004	p. 83

PREMESSA

Aspetti fondanti di un servizio all'infanzia

Un Asilo Nido rappresenta un'opportunità di formazione, promozione, diffusione della cultura dell'Infanzia e come tale svolge anche una funzione educativa all'interno delle famiglie dei bambini che accoglie.

Un servizio alla prima infanzia deve essere progettato e pensato nel rispetto dei diritti dei bambini e delle bambine dei loro tempi di crescita, dei loro bisogni e delle loro potenzialità affettive, cognitive, sociali e spirituali.

Un servizio alla prima infanzia ha molteplici finalità :

- favorire la crescita del bambino/a nel pieno rispetto del suo momento evolutivo, in un ambiente tale da creare le migliori condizioni di serenità e di benessere, nella consapevolezza dei bisogni dei bambini/e piccoli come soggetti principali dell'offerta dei servizi educativi.
- rappresentare, oltre che un supporto per le madri lavoratrici, un sostegno alla famiglia, con lo scopo di promuovere flussi positivi tra individuo e società.
- sostenere le famiglie nell'esercizio pieno e positivo delle responsabilità genitoriali.
- divenire un servizio di risposta a precise scelte educative
- rappresentare un punto di riferimento nella rete dei servizi territoriali e nei rapporti tra diverse agenzie educative
- diventare luogo di prevenzione dove mettere a frutto risorse e creare reti di sostegno, per proteggere lo sviluppo del bambino e il benessere della famiglia
- in quanto servizio educativo, promuovere la prospettiva dei diritti dei bambini e delle bambine attraverso il riconoscimento del loro status di gruppo sociale permanente all'interno della popolazione.

Un asilo nido dovrebbe essere una realtà radicata nella comunità e prevedere una partecipazione organica delle famiglie all'impostazione e alla gestione del servizio:

la connessione tra famiglia e comunità rimane una caratteristica fondamentale per la qualità e l'efficacia di un servizio educativo.

Presupposti per garantire un servizio di qualità sono:

1. stabilità dell'ambiente e del sistema delle relazioni in cui il bambino/a si trova; un vasto panorama di luoghi di riferimento e di contesti relazionali
2. regolarità, per consentire al bambino/a di inserire, in maniera costante nel tempo e nel complesso di ritmi quotidiani la propria esperienza esterna alla famiglia
3. progettualità, vale a dire: professionalità, relazionalità con la famiglia, organizzazione del contesto, competenze.

1

Breve storia

Il 23 novembre 2001 è stato presentato alla Camera dei Deputati il Piano Nazionale degli Asili Nido da parte di un gruppo di Ministri, al fine di porre le linee guida per un Disegno di Legge quadro in grado di riformare opportunamente la normativa in materia di Asili Nido risalente al 1971. La proposta si inserisce all'interno di un complesso panorama di iniziative legislative atte a sciogliere il "nodo famiglia", capaci cioè di apportare sostanziali variazioni all'organizzazione della società italiana in materia di politiche al sostegno della famiglia, così da attuare percorsi possibili e realistici in grado di trovare soluzioni concrete alla conciliazione di esigenze familiari, necessità lavorative e aspirazioni individuali di ogni singolo cittadino.

La necessità di trovare tale punto di conciliazione, è quanto mai sentito in un paese come l'Italia in cui la famiglia, tradizionale o meno, è da sempre considerata il nucleo fondante della società, soprattutto in una situazione come quella di oggi in cui il paese ha raggiunto il triste primato europeo del più basso tasso di natalità e del più basso tasso di occupazione delle madri con figli minori di 6 anni, di poco superiore a Spagna e Irlanda, ma nettamente inferiore a tutti gli altri paesi europei (tab. 1).

Figura 1: Italia - tassi di occupazione delle donne/madri con figli sotto i 6 anni (1989 e 1999)




Tabella 1: Tassi di occupazione in famiglie con figli sotto i 6 anni (1998 e 1999)

	Tasso di occupazione delle donne senza figli		Tasso di occupazione delle madri con figli minori di 6 anni		Tasso di occupazione totale delle madri	
	1989	1999	1989	1999	1989	1999
Finlandia*	–	–	53,3	58,8	53,8	57,7
Francia	60,6	64,7	52,6	56,2	52,2	56,8
Germania**	65	67,3	42,6	51,1	49,4	51,4
Grecia	40,4	43,2	41,5	48,6	41,4	48,4
Irlanda****	50,6	58,3	25,3	44,4	25,8	45,4
Italia	38	43,1	41,3	45,7	40,7	44,9
Paesi Bassi	52,9	67,9	31,7	60,7	32,5	62,3
Norvegia**	–	–	65,3	72,8	–	–
Portogallo	49,2	62	59	70,6	59,1	70,2
Spagna	30,6	41,4	29,8	41,8	29,5	41,5
Svezia***	–	–	86,6	77,8	–	–
Regno Unito	70,8	74,3	42,7	55,8	45,3	61,3
* anni 1995 e 1998			*** anni 1990 e 2000			
** anni 1991 e 1999			****anni 1989 e 1997			
Fonte: OECD (vari anni)						
Organization for Economic Co-operation and Development						

Di fronte a questi dati si sente la necessità di dare il via ad azioni politiche in grado, non solo di invertire questo trend demografico negativo, ma anche di garantire ai cittadini, e in particolare alle cittadine, il diritto alla maternità e al posto di lavoro, evitando che l'una venga subordinata all'altro o viceversa, con non poche conseguenze sul piano del benessere psicofisico di genitori e bambini e della stabilità economica dei nuclei familiari.

Le azioni di sostegno alla famiglia, promosse dal governo nel corso degli ultimi anni, mirano a incentivare soprattutto le nascite di ordine superiore al primo, dal momento in cui, in base ad un'indagine congiunta dell'Istat e del Comitato Nazionale dell'Economia e del Lavoro, presentata a Roma il 2 dicembre 2003, su *Maternità e partecipazione delle donne al mercato del lavoro: tra vincoli e strategie di conciliazione*, il vero ostacolo alla crescita demografica del paese è la scelta di molti genitori di avere un solo figlio. In base ai dati raccolti nel corso di questa indagine, emerge che tra la fecondità desiderata (n° di figli desiderati) e quella effettivamente realizzata (n° di figli effettivi per donna) si frappongono degli ostacoli che fanno sì che la scelta della maggior parte delle famiglie italiane si arresti ad un solo figlio, anche se la maggior parte delle donne intervistate hanno affermato di desiderare sì un secondo figlio, ma di non prendere nemmeno in considerazione la cosa, per l'impossibilità di conciliare il ruolo di madre con quello di lavoratrice e con le esigenze economiche del nucleo familiare.

L'Italia e il Veneto e le Politiche per la Famiglia.

L'Italia dedica appena lo 0,9% del prodotto interno lordo (PIL) alle politiche familiari, ben al di sotto della media europea, pari al 2,3%, e di poco al di sopra della Spagna con lo 0,4% del Pil. A questo proposito l'Eurispes, nel suo studio *Politiche per la famiglia: l'Italia in grande ritardo*, rileva una diffusa difficoltà da parte delle famiglie italiane a concepire figli, a causa sia degli scogli economici, che della latitanza di politiche a sostegno della famiglia. Solo un'inversione di tendenza nella conduzione delle politiche familiari del paese potrebbe avere delle ricadute positive sui trend demografici che si sono assestati in questi ultimi decenni.

Tuttavia, dal punto di vista normativo, con la promulgazione della Legge dell'8 marzo del 2000, n° 53, sui "Congedi parentali", l'Italia si pone al primo posto in Europa dal punto di vista della tutela della famiglia. All'art. 15 della suddetta legge è inoltre contenuta la delega al governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità. In particolare il governo è chiamato a dare una veste di organicità e sistematicità al quadro normativo vigente. Tale Decreto Legislativo (n° 151) venne promulgato il 26 marzo 2001, e definisce nell'articolo 1 il proprio campo d'azione: "i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico della maternità e della paternità." Questa formula ribadisce con forza il ruolo di entrambi i genitori, rafforzando notevolmente la figura del padre. Il disegno di legge di fatto tutela la famiglia, superando anche le concezioni tradizionali della stessa che la vedevano legata alla presenza del padre e della madre e di figli naturali; di fatto vengono tutelati anche i genitori soli, i minori adottati e affidati e ogni tipologia di lavoratore/trice.

Se in passato la tutela del nucleo familiare si esprimeva soprattutto con una politica tributaria e di protezione della lavoratrice (L. 1.204/71 e L. 903/77) e del padre di famiglia lavoratore, con la Legge n° 1.044 del 6/12/1971 vengono dettate le disposizioni sugli asili nido che per la prima volta vengono interpretati come servizi socio-assistenziali, capaci di conciliare le azioni di protezione sul lavoro con le attività di cura dei piccoli. Il nido viene riconosciuto come lo strumento migliore in grado di conciliare i tempi di lavoro e di cura del nucleo familiare.

Tuttavia, sul fronte del sostegno alle famiglie nelle pratiche di cura dei figli, e degli interventi a favore delle madri lavoratrici, l'Italia si caratterizza per una rilevante carenza di Servizi Educativi alla prima infanzia, nonostante la crescita del numero e delle tipologie di servizi registratesi nel corso degli ultimi anni; nel 1992 si contavano sul territorio nazionale 2.180 nidi d'infanzia classici e minimi, saliti a 3.008 nel 2000, di cui un quinto (604) di natura privata [in alcune regioni e province l'incidenza del privato sul complessivo delle strutture per l'infanzia è rilevante, basti pensare che in

Veneto è privato ben il 52,2% degli asili nido]. Tra il 1992 e il 2000 c'è stata una crescita del 37,98% del numero di servizi sul piano nazionale; nel corso degli anni successivi questo trend positivo è stato mantenuto, anche se in misura diversa da regione a regione, soprattutto grazie alla crescente sensibilità da parte della classe dirigente del paese. Per quanto riguarda la distribuzione dei tassi di crescita del numero di strutture educative per la prima infanzia, sono più elevati nelle regioni del nord e del centro Italia. In particolare è possibile verificare questo andamento positivo per la regione Veneto, dove si passa dai 245 servizi attivi nel 2001, ai 321 del 2002 e ai 364 del 2003, una crescita complessiva tra il 2001 e il 2003 del 48,6%

Negli ultimi anni, però, si è registrata una tendenza positiva con una notevole crescita del numero di servizi alla prima infanzia, grazie soprattutto allo stanziamento di fondi pubblici e alla creazione di nuove strutture. Ma nonostante questo, solo il 6% della popolazione infantile del paese, fascia 0-3 anni, riesce ad accedere a questo tipo di servizi educativi e, là dove non sia l'assenza di una struttura a creare ostacolo, può esserlo la retta nel momento in cui va ad intaccare significativamente il bilancio familiare, inducendo i genitori a fare altre scelte educative.

In Veneto si è assistito ad una crescita notevole dei servizi alla prima infanzia, si è passati dai 245 servizi autorizzati e attivi nel 2001 ai 364 del 2003, con complessivamente 10.386 posti disponibili, in strutture educative per la fascia 0-3 anni, su un totale di 126.621 piccoli; in pratica solo l'8% della popolazione infantile del Veneto ha accesso a questo tipo di servizi.

La percentuale di domande inevase è elevata; di quei genitori che fanno domanda per il nido non tutti riescono ad avere accesso al servizio e, là dove questo non sia possibile in una struttura pubblica, molti preferiscono rinunciare e affidare il proprio bambino ai nonni, a causa delle rette spesso troppo elevate. La tendenza a ricorrere alla rete familiare per prendersi cura dei propri figli sta andando modificandosi nel corso degli ultimi anni, soprattutto a causa del progressivo invecchiamento della popolazione. Le donne tendono a spostare in avanti il momento della maternità, questo vuol dire che anche i loro genitori sono in media più vecchi e quindi hanno maggiori difficoltà a prendersi cura dei nipoti. D'altro canto il crescere dei livelli di istruzione delle donne, comporta una loro maggiore mobilità sul territorio nazionale e un affermarsi sempre più significativo di una "cultura dell'Asilo Nido".

L'Asilo Nido, nell'immaginario collettivo, sta passando da servizio socio-assistenziale a servizio educativo, in grado di favorire lo sviluppo psico-fisico dei piccoli e di appoggiare i genitori nel loro ruolo educativo. I genitori di oggi, infatti, si sentono soli ad affrontare questo ruolo e vedono nel nido un importante supporto, in grado di sostenerli ma non di sostituirli.

Il “PIANO NAZIONALE degli ASILI NIDO”.

Il *Disegno di Legge* presentato nel *Piano Nazionale degli Asili Nido*, proposto nel 2001 dai Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle Pari Opportunità, degli Affari Regionali, dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze, riconosceva e tutelava la famiglia quale nucleo fondante della società; si impegnava a proteggere e promuovere la maternità come valore ed evento di grande rilevanza personale e sociale; e riconosceva nelle strutture degli asili nido un importante contributo al sostegno delle famiglie, delle madri lavoratrici e della genitorialità attiva. Il Disegno di Legge stabiliva, per la realizzazione dei servizi all’infanzia, tradizionali o innovativi, dei modelli di cooperazione tra pubblico e privato, prevedendo lo stanziamento annuale di una quota di finanziamenti da ripartire alle regioni e dunque ai comuni in seguito alla presentazione di progetti, valutati in base a determinati criteri, quali: il tasso di natalità delle diverse aree; il tasso di occupazione delle donne con figli minorenni; la presenza di comuni con un’alta densità abitativa; la carenza di servizi per la prima infanzia; e la domanda non soddisfatta di tali servizi; ecc.

La volontà che stava alla base di questo Disegno di Legge, era di creare delle condizioni positive per la collaborazione fra pubblico e privato nella realizzazione di servizi per l’infanzia. Collaborazione che si concretizza soprattutto con la creazione di servizi innovativi: Centri Infanzia, Nidi Integrati, Nidi Famiglia, e in particolar modo Nidi Aziendali, intesi come strutture destinate alla cura e all’accoglienza dei figli dei dipendenti di una determinata azienda, o gruppi di aziende (interaziendali), e aventi una particolare flessibilità organizzativa, adeguata ai lavoratori stessi, ma tale da non intaccare i bisogni di crescita psicofisica dei bambini e la qualità del progetto pedagogico.

Il *Piano Nazionale degli Asili Nido* del 2001, si è concretizzato, in prima istanza, nella pubblicazione dell’art. 70 della legge 28.12.2001 n° 448 (legge finanziaria anno 2002) con cui è stato istituito un fondo per la realizzazione di asili nidi e servizi educativi alla prima infanzia, fissato in: 50 milioni di euro per l’anno 2002, 100 milioni di euro per l’anno 2003 e 150 milioni di euro per l’anno 2004, da ripartire fra le regioni per la costruzione di asili-nido e di micro-nidi nei luoghi di lavoro.

Successivamente nel 2002, con la legge finanziaria n° 289, per l’anno 2003, viene istituito con l’art. 91, il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro servizi di asilo-nido e micro-nido, al fine di assicurare una continuità economica al piano di riforma dell’organizzazione dei servizi educativi alla prima infanzia.

L'art. 70 della L. 448/01, stabilisce inoltre che: “le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori”. La misura di tali detrazioni viene fissata successivamente dal D.M. del 17 maggio 2002.¹

Nell'ambito del *Fondo di rotazione per il finanziamento in favore di datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi*, si stabiliscono inoltre i criteri di accesso al finanziamento, in particolare si delibera che al momento della valutazione delle domande si terrà conto: della loro provenienza, delle condizioni economico produttive di quelle aree territoriali, del tasso demografico (bambini 0-2 anni), del numero di bambini senza posto nido o in lista d'attesa, del tasso di occupazione delle donne in età fertile (tra i 15 e i 49 anni). Da qui dunque la ragion d'essere di quest'indagine territoriale nell'ambito della provincia di Verona.

¹ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 17 maggio 2002: *Deducibilità delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro*. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE [...] Decreta: **Art. 1 Deducibilità delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro.** **1.** Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro, sostenute dai genitori, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo complessivamente non superiore a 2.000,00 euro per ogni figlio ospitato negli stessi. **2.** Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e nidi nei luoghi di lavoro, sostenute dal datore di lavoro, sono deducibili dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo per un importo non superiore a 2.000,00 euro per ciascun bambino ospitato negli stessi. **3.** La deduzione di cui ai commi 1e 2 spetta esclusivamente con riferimento ai micro-asili e ai nidi nei luoghi di lavoro gestiti dal comune.

Motivazioni a supporto dell' apertura di un asilo nido aziendale e agevolazioni economiche per l'azienda e la famiglia

La creazione di un servizio all'infanzia è un avvenimento che migliora la qualità della vita del territorio che lo ospita apportandovi prestigio e attrazione.

Un servizio per l'infanzia permette di agevolare le famiglie giovani che vengono supportate nell'allevamento dei propri figli, impegno che sempre più spesso diviene desiderio di difficile realizzazione proprio per la mancanza di concreti aiuti.

Questa considerazione generica trova ancora migliori e maggiori argomenti allorquando la proposta provenga da una azienda privata o da una rete di aziende.

Le motivazioni principali che suggeriscono l'opportunità per un'azienda di aprire un asilo aziendale sono plurime, ma si possono riassumere nei seguenti punti

- **impatto sociale sul territorio ed immagine sociale**
- **fidelizzazione del personale**
- **miglioramento della qualità della vita delle lavoratrici e dei lavoratori**
- **possibilità di sviluppo e sostegno alle aspirazioni delle donne lavoratrici attraverso il supporto alla gestione familiare**

L'apertura di un servizio all'infanzia rappresenta per l'azienda un'attenzione al contesto sociale in cui opera che la porta a divenire punto di riferimento sul territorio.

Essere promotori di benessere sociale significa anche offrire all'esterno un'immagine positiva che non può che tradursi anche in benefici concreti per l'azienda medesima.

Le agevolazioni nei confronti delle madri lavoratrici consentono alle aziende di offrire alle stesse una serena conciliazione tra lavoro e gestione familiare. Tali misure permettono maggior riscontro

negli interventi di formazione che potenziano l'esperienza accumulata, un know how che non viene pertanto disperso, assicurando alle madri lavoratrici un rinforzo del proprio ruolo in azienda.

Realizzando un asilo nido aziendale si offre un miglioramento della qualità della vita dei dipendenti, che possono così evitare di recarsi lontano dal luogo di lavoro per l'accompagnamento e il ricongiungimento con i figli.

La creazione di un asilo nido aziendale deve tuttavia tenere in considerazione i bisogni dei bambini e delle bambine, fulcro attorno al quale devono confluire gli interessi delle imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori.

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER L'AZIENDA E PER LE FAMIGLIE

La realizzazione di un Asilo aziendale o interaziendale può prevedere le agevolazioni in attuazione alla normativa vigente come sottoesposto.

Deducibilità delle spese di partecipazione alla gestione

Il Decreto Ministeriale 17/05/2002, emanato in attuazione dell'art. 70 della Legge **448/01** prevede la deducibilità delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro nella misura seguente:

1. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro, **sostenute dai genitori**, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo massimo non superiore a 2.000,00 euro per ogni figlio ospitato negli stessi.
2. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro, **sostenute dal datore di lavoro**, sono deducibili dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo per un importo non superiore a 2.000,00 euro per ciascun bambino ospitato negli stessi.

Leggi e norme di riferimento

- Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Finanziaria 2002)
- Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Finanziaria 2003)
- Decreto Ministeriale 17/05/2002 (Deducibilità delle spese di partecipazione)

3

Legislazione di riferimento, autorizzazioni necessarie e criteri per la concessione dei finanziamenti

Le linee guida per la progettazione degli asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro sottostanno principalmente alla legislazione di riferimento promulgata dalla Regione Veneto in questi ultimi anni.

In primo luogo è importante la rilettura del **Regolamento Regionale n. 3 del 15 giugno 1973** (B.U.R. N. 20 DEL 1973), in quanto rappresenta l'unica esperienza tecnica riferita ai servizi alla prima infanzia.

Il suddetto Regolamento Regionale definisce i parametri per la progettazione degli asili nido nella accezione più tradizionale.

Poiché l'asilo nido o il micro-nido aziendale rappresenta una tipologia nuova, la Regione Veneto, con la delibera **nr. 1083 del 18 aprile 2003**, ha emanato le “Linee guida per la progettazione degli asili nido nonché di micro-nidi nei luoghi di lavoro”, che si rifanno ad una moderna rilettura del Regolamento 3/73, facendo riferimento all' **art 70 della Legge 448/2001** che definisce la nuova tipologia dei cosiddetti **asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro**.

Il **nido aziendale** è un servizio educativo alla prima infanzia e come tale deve avere le medesime modalità organizzative e gli stessi standard degli asili nido previsti dalla **Legge Regionale 32/90** (B.U.R. n. 32/1990). Tale norma regolamenta e disciplina gli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia..

Legislazione di riferimento nazionale e regionale allegata

- Regolamento regionale n. 3 del 15 giugno 1973
- Legge regionale n. 32 del 1990
- Circolare regionale n. 16 del 1990
- Circolare regionale n. 16 del 1993
- Art. 4 Legge 383/01
- Art. 70 Legge 448/01
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 maggio 2002.
- Art. 91 legge 289/02
- D.G.R. n. 3544 del 10 dicembre 2002
- Decreto Ministero del Lav.e delle Politiche Sociali del 16 maggio 2003
- Delibera della Conferenza Unificata sugli standard minimi organizzativi dei micronidi nei luoghi di lavoro del 15 aprile 2003
- D.G.R. n. 1083 del 18 aprile 2003 “Linee guida per la progettazione degli asili nido nonché di micro nidi nei luoghi di lavoro”
- D.G.R. n. 521 del 5 marzo 2004

Procedura per la realizzazione di un asilo nido o micronido nei luoghi di lavoro (art. 70 L. 448/01).

Per l'avvio e il funzionamento di un Servizio per la Prima Infanzia, è necessario innanzi tutto individuare e dunque ristrutturare o realizzare un edificio che strutturalmente risponda agli standard minimi fissati dalla regione Veneto.

Esemplificazione delle varie fasi:

1. acquisizione del bando regionale e/o ministeriale;
2. analisi del bisogno interno del personale dell'azienda (vedi questionario allegato);
3. predisposizione documentazione/modulistica ed elaborazione del progetto;
4. presentazione progetto entro la data di scadenza del bando;

5. approvazione progetto con relativa quantificazione del finanziamento da parte dell'ente competente; **il finanziamento viene erogato fino al massimo dell'80% del costo complessivo del progetto.**
6. comunicazione di accettazione del finanziamento da parte dell'azienda all'ente competente; al momento dell'accettazione verrà erogata la prima quota del finanziamento, pari al **20%** del totale del contributo assegnato;
7. realizzazione dei lavori entro la data prevista nella deliberazione del progetto; una seconda quota del finanziamento, pari al **50%** del contributo assegnato, viene versata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività di realizzazione del progetto;
8. richiesta di agibilità/abitabilità al Comune
9. richiesta di idoneità igienico-sanitaria della struttura all'Ulss e determinazione della capacità ricettiva;
10. apertura del servizio
11. invio documentazione di rendicontazione alla Regione per la liquidazione del contributo stanziato
12. verifica della documentazione e liquidazione del contributo in conto capitale da parte dell'ente: il saldo del contributo previsto (30%), viene versato al termine della realizzazione del progetto previa verifica, da parte dell'ente erogatore stesso, di: concreta attuazione del progetto, conformità dell'opera alla normativa regionale in materia di servizi di asilo nido, conformità dell'opera ai regolamenti comunali vigenti in materia di servizi di asilo nido.

In caso di ingiustificati ritardi o di irregolarità nell'impiego del contributo, il finanziamento è revocato con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.


Si tenga presente che una volta accettato il finanziamento della regione e realizzata o ristrutturata la struttura che accoglierà il servizio di Asilo Nido Aziendale, questa dovrà conservare tale destinazione d'uso per 10 anni.

Di fronte a questo vincolo è evidente l'utilità che viene dal creare dei servizi inter-aziendali, in questo modo infatti si garantirebbe l'utenza della struttura. Infatti, se il bisogno di una singola azienda può subire forti variazioni nel corso degli anni, legata al numero di dipendenti, alla loro età e dal desiderio o meno di crearsi una famiglia, mettere insieme i bisogni di più aziende garantirebbe una maggior stabilità della domanda nel tempo, garantendo la avlidità dell'investimento operato dalle aziende.

Nello schema seguente vengono esemplificate le fasi di presentazione, approvazione e realizzazione di un progetto di Asilo Nido nell'ambito della L. 448/01 art. 70, con le modalità previste dalla DGR n. 521 del 5 marzo 2004.

REGIONE

ENTE



- **Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 521 del 5 marzo 2004 “Servizi Educativi alla Prima Infanzia e NIDI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO.** Criteri per la presentazione delle domande di approvazione del progetto e di contributo anno 2004”

Requisiti imprescindibili per la realizzazione di un nido aziendale sono:

- a) che la domanda sia presentata dal soggetto medesimo che intende attuare il servizio per i propri dipendenti;
- b) che il servizio sia realizzato in prossimità della sede lavorativa, o comunque localizzato in modo tale che sia facilmente fruibile da chi si reca nella sede lavorativa.

Per quanto attiene alla gestione del medesimo può essere attuata in forma diretta o convenzionata e può anche prevedere l'unione di più aziende, al fine di consentirne l'utilizzo anche alle piccole realtà produttive.

La scadenza di quest'anno per la presentazione delle domande era stata fissata per il 31 maggio 2004; di anno in anno la regione stanziava i finanziamenti per la realizzazione di servizi educativi alla prima infanzia ed emette il bando con la relativa scadenza. Per quanto riguarda il bando di quest'anno i criteri di valutazione delle domande non si discostano da quanto stabilito per gli anni scorsi:

- alla collocazione/ ubicazione del servizio (punteggio massimo 15);
- analisi dei bisogni del territorio in cui è inserita l'azienda/e (punteggio massimo 15);
- analisi della presenza di altri servizi che svolgono la stessa funzione sul territorio e loro tipologia, siano essi pubblici e/o privati che godono di approvazione da parte della Regione (punteggio massimo 15);
- analisi della presenza di insediamenti industriali e produttivi anche del terzo settore e tasso di occupazione femminile (punteggio massimo 15).

Cos'è il FONDO DI ROTAZIONE per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano servizi di asilo nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro, istituito dall'art. 91 della 289/02?

E' uno strumento di supporto finanziario, con cui vengono messe a supporto delle aziende delle risorse finanziarie immediatamente utilizzabili, a condizioni favorevoli.

L'accesso al "Fondo di Rotazione" non è l'ottenimento di un finanziamento a fondo perduto, bensì l'ottenimento di un finanziamento agevolato che consente a datori di lavoro, Regioni, Province, Comuni ecc., di realizzare nei luoghi di lavoro asili nido e micro-nidi come dall'art. 70 della 448/01.

Tale finanziamento agevolato non può superare:

- 125.000,00 € per la realizzazione di nidi aziendali;
- 75.000,00 € per la realizzazione di micro-nidi aziendali.

La procedura per la concessione di tale finanziamento agevolato viene definita dal **Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 maggio 2003**.

- **Decreto 16 Maggio 2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** "Definizione del prospetto di domanda per la concessione del finanziamento ai datori di lavoro che realizzano nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi." (G.U. n. 198 del 27-8-2003)

I finanziamenti sono concessi sulla base dei seguenti **criteri**:

- a) congruità dei costi di progettazione e di esecuzione dell'opera
- b) tempi di realizzazione (progettazione di massima, progettazione esecutiva, realizzazione, avvio delle attività)
- c) congruità e coerenza del progetto organizzativo presentato, con particolare riferimento alle esigenze dei bambini e dei genitori lavoratori, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro.
- d) Valutazione economica produttiva dell'area territoriale di provenienza: tasso demografico (fascia 0-2 anni); n° di bambini senza posto nido o in lista d'attesa; tasso di donne occupate in età fertile (tra i 15 e i 49 anni).

Non sono ammissibili le domande di finanziamento per progetti già finanziati con altre risorse pubbliche.

I finanziamenti concessi vengono erogati fino ad un massimo dell'80% del costo complessivo del progetto e devono:

- a) essere rimborsati al 50% mediante un piano di ammortamento di durata non superiore a sette anni, concordato tra beneficiario e ministero e articolato in rate semestrali posticipate, corrisposte a decorrere dal terzo anno successivo a quello di effettiva erogazione delle risorse;
- b) il tasso di interesse da applicare alle somme rimborsate è determinato in misura non inferiore allo 0,50% annuo.

Asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro: politica di rete e rapporti con l'amministrazione pubblica locale, modalità di gestione

La gestione di un Asilo nido può prevedere più soluzioni che offrono diverse modalità di organizzazione, ma sono soprattutto due le possibilità più significative:

- 1) Gestione diretta interna: spazi e personale dell'azienda**
- 2) Convenzionamento con enti privati: affidamento del servizio a partner esterno**

A loro volta le possibilità gestionali succitate possono prevedere delle importanti variabili applicabili sia nella prima ipotesi che nella seconda:

- a. Coinvolgimento di più aziende nel progetto**
- b. Coinvolgimento dell'Amministrazione pubblica locale**

La possibilità di condividere il progetto Asilo nido tra più imprese interessate è senz'altro un'ipotesi importante, in quanto si possono ripartire i costi, le risorse e, soprattutto, permette la presenza di tale servizio anche in quelle aziende che per limitate dimensioni non potrebbero istituirlo.

La messa in comune dei bisogni dei propri dipendenti può essere la garanzia di quella necessaria continuità del servizio medesimo che solamente una domanda consistente può garantire.

Anche in questa chiave, il coinvolgimento dell'Amministrazione pubblica locale può essere una grande risorsa, sia dal punto di vista del numero di bambini/e frequentanti che della qualità del servizio.

L'apertura al territorio di un Asilo nido aziendale, consente all'azienda, oltre che un maggior impatto d'immagine, una proposta alternativa di qualità alle famiglie che per diverse ragioni non godono dei servizi educativi pubblici.

L'amministrazione locale alleggerirebbe le liste di attesa e potrebbe in questa chiave offrire facilitazioni ed opportunità, anche economiche, da vagliare in comune.

Riassumendo, l'organizzazione ottimale dovrebbe prevedere diversi attori:

- 1) Aziende o più aziende consorziate nel progetto Asilo nido
- 2) Amministrazione locale
- 3) Gestore privato

Questa sinergia può offrire garanzie sufficienti per un'ottima riuscita dell'iniziativa.

La gestione di un Asilo Nido Aziendale può prevedere diverse soluzioni:

- a) gestione diretta dell'azienda o del consorzio interaziendale
- b) convenzionamento con il privato
- c) apertura società capitali
- d) costituzione di una fondazione

MODALITA' DI GESTIONE

Gestione diretta interna

Con questa definizione si intende la scelta, da parte dell'azienda, di gestire direttamente il servizio, utilizzando spazi propri e personale assunto appositamente.

La gestione diretta offre la possibilità di organizzare totalmente in modo autonomo il servizio ma necessita nel contempo di un presidio permanente dell'azienda per garantire la qualità e gli standard ottimali dell'Asilo nido.

Richiede al promotore del servizio di occuparsi della gestione in un settore quasi sempre estraneo al proprio ambito di attività con l'obbligo di impegnare risorse interne volte allo sviluppo del know how necessario.

Convenzionamento con il privato

Si tratta di affidare la gestione del servizio ad un soggetto privato esterno, solitamente esperto nella conduzione di servizi alla prima infanzia.

La modalità più diffusa di affidamento ad un soggetto privato dei servizi di asilo nido è il convenzionamento con il privato sociale.

Questa ipotesi gestionale garantisce standard qualitativi elevati (nella misura in cui si affidi la gestione ad una realtà con precise garanzie di competenza, qualità e professionalità) e flessibilità organizzativa.

Si tratta sicuramente della soluzione più consigliabile se il partner prescelto possiede i requisiti necessari e vagliati preliminarmente dall'Azienda concedente la gestione.

“Protocollo d’intesa” fra più aziende.

Là dove la dimensione piccola o media delle imprese non permetta di pensare a servizi di asilo nido aziendale monoaziendali, cioè di pertinenza della singola azienda, è auspicabile che gruppi di imprese che manifestano lo stesso bisogno, si uniscano per realizzare tale servizio.

Di fatto la normativa non esclude la realizzazione di servizi di asilo nido aziendale inter-aziendali, ciò che occorre è che alla presentazione del progetto tale gruppo di aziende abbia stipulato un protocollo di intesa dove si individua un’azienda capofila del progetto e dove si stabiliscono le modalità di partecipazione delle altre imprese e le modalità di organizzazione e gestione del servizio di nido.

Fondazione

La fondazione è costituita attraverso la destinazione di cespiti patrimoniali al conseguimento di uno scopo specifico.

Tale soluzione è ipotizzabile in due casi:

1. nel caso sia un ente pubblico o locale a voler aprire il Servizio
2. nel caso in cui un'azienda desideri occuparsi del benessere dell'infanzia al di là del servizio di Asilo Nido Aziendale, che a questo punto diventerebbe una delle attività e non l'unica, tramite una fondazione

5.

Materiali utili

- Questionario per la rilevazione del bisogno interno.
- Regolamento regionale n. 3 del 15 giugno 1973.
- Legge Regionale n. 32 del 1990.
- Circolare regionale n. 16 del 1990.
- Circolare Regionale n. 16 del 1993.
- art. 4 Legge 383/01 “Primi interventi per il rilancio dell’economia” – CAPO II: *Incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo.*
- art. 70 Legge 448/01.
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 maggio 2002
- art. 91 Legge 289/02.
- D.G.R. n. 3544 del 10 dicembre 2002.
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 maggio 2003.
- Delibera della Conferenza Unificata sugli standard minimi organizzativi dei micronidi nei luoghi di lavoro del 14 aprile 2003.
- D.G.R. n. 1083 del 18 aprile 2003 “Linee guida per la progettazione degli asili nido nonchè di micro nidi nei luoghi di lavoro”.
- D.G.R. n° 521 del 5 marzo 2004.

Questionario per la rilevazione del bisogno interno.

Informazioni sul dipendente:

Sesso: maschio femmina

Età:

- 18 – 24 anni
- 25 – 44 anni
- 45 – 54 anni
- oltre 55 anni

Stato civile:

- celibe/nubile
- coniugato/a
- divorziato/a
- vedovo/a

Nazionalità: italiana non italiana

Da quante persone è composto il nucleo familiare? (barrare le figura presenti)

- padre
- madre
- nonni
- figli sotto i 3 anni 1 2 3 o più
- figli sopra i 3 anni 1 2 3 o più
- altri conviventi

Se nella sua famiglia sono presenti bambini di età inferiore a 3 anni:

In quale fascia d'età si collocano?

0 –12 mesi 12 –24 mesi 24 – 36 mesi

Suo figlio/a frequenta un asilo nido?

Sì No

Se no, per quale motivo?

- non sono interessato/a
- le rette sono troppo alte
- ho fatto domanda e sono in attesa di risposta o di iniziare l'inserimento del bambino
- ho fatto domanda ma non è stato/a accettato/a per mancanza di posti
- non ci ho mai pensato
- intendo fare domanda in futuro
- preferisco che il bambino/a sia seguito/a da una baby-sitter, dai nonni o da altre persone

Se ha già fatto domanda, o la farà in futuro, intende rivolgersi a:

- asili nido pubblici
- asili nido privati
- entrambi

Nella scelta ha optato/opterebbe per un asilo nido ...

- vicino al luogo di residenza
- vicino al luogo di lavoro del padre o della madre

Se suo/a figlio/a frequentasse l'asilo nido, quale fascia oraria preferirebbe?

- mattino
- pomeriggio
- intera giornata
- orario libero, non fissato a priori

Se fosse attivato un asilo nido all'interno dell'Azienda o dell'Ente presso il quale lavora, lo preferirebbe ad uno esterno?

- Sì
- No

Qual è l'aspetto che ritiene più interessante per un asilo nido aziendale (indicarne uno solo)?

- comodità degli orari
- vicinanza del bambino
- costi
- garanzia della qualità del servizio offerto
- altro

Osservazioni:

.....
.....

Regolamento regionale n. 3 del 15 giugno 1973 (BUR n. 20/1973).

"NORME TECNICHE PER LA REDAZIONE DI PROGETTI DI COSTRUZIONE E RIATTAMENTO DEGLI ASILI-NIDO"

Titolo I Criteri generali

Art. 1 - (Premesse).

L'asilo nido costituisce un servizio sociale per la famiglia; a tal fine dovrà essere inserito nel territorio tenendo conto del suo carattere residenziale e dovrà quindi integrarsi con altre attrezzature di quartiere (scolastiche, assistenziali, per il tempo libero).

La progettazione dovrà assicurare un corretto inserimento dell'opera nell'ambiente e la necessaria funzionalità di tutte le sue componenti, nonché un uso confortevole delle strutture, a fine di favorire lo sviluppo psico-fisico del bambino.

Art. 2 - (Localizzazione dell'opera)

Nella localizzazione degli asili-nido si terrà conto delle previsioni dello strumento urbanistico vigente o adottato dal Comune, fatta salva la possibilità di adozione di varianti prevista dall'art. 3 della legge regionale n. 7 del 25 gennaio 1973. In ogni caso l'opera dovrà essere ubicata in prossimità delle zone residenziali, in posizione facilmente accessibile e a diretto contatto con le componenti comunitarie interessate alla gestione.

L'asilo-nido non deve rappresentare una singola entità autonoma, bensì una struttura elementare inserita in un contesto urbanistico e sociale, per cui dovrà essere preferibilmente localizzato in prossimità di altri servizi sociali e di istruzione per la prima infanzia (centri sociali, scuole materne, scuole elementari) e in prossimità di parchi pubblici, sia per facilitare l'accesso alle varie strutture, sia per consentire la creazione di più vasti spazi di verde attrezzato.

Art. 3 - (Dimensione dell'opera)

L'asilo-nido dovrà essere dimensionato in modo da assicurare un corretto svolgimento delle attività pedagogiche e assistenziali e una gestione economica, tenendo presente che la ricettività dell'asilo-nido dovrà essere compresa fra un minimo di 30 e un massimo di 60 bambini.

Il dimensionamento dell'opera dovrà essere posto in relazione con i seguenti fattori riferiti alla zona servita:

- a) popolazione residente di età fino a tre anni;
- c) livello dell'occupazione femminile;
- d) variazione della popolazione infantile (fino a tre anni) nell'ultimo quinquennio.

Qualora, in base al dimensionamento, risultasse la necessità di istituire un asilo-nido con un numero di utenti inferiore a 30, è consentita, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 7 del 25 gennaio 1973, l'istituzione di asili-nido minimi, come unità aggregate a scuole materne o ad altre idonee strutture già esistenti o come nuclei decentrati di altro asilo-nido.

Titolo II

Area di impianto

Art. 4 - (Requisiti dell'area)

L'area di impianto dell'asilo-nido dovrà essere ubicata in località aperta, salubre, soleggiata, possibilmente ricca di verde e lontana da qualsiasi fonte di inquinamento, da sedi di traffico e in genere da tutte le attrezzature urbane che possono comunque arrecare disagio.

Le caratteristiche geo-morfologiche dell'area dovranno assicurare un uso confortevole delle strutture durante tutte le stagioni dell'anno, mentre le caratteristiche meccaniche dei terreni dovranno generalmente essere tali da non richiedere opere speciali di fondazione.

L'area dovrà essere facilmente raggiungibile e non avere accessi diretti da strade statali, provinciali o da arterie di grande traffico.

L'area dovrà essere dotata di tutte le opere di urbanizzazione primaria.

Art. 5 - (Ampiezza dell'area)

L'ampiezza dell'area non dovrà risultare inferiore a 40 mq. per ogni bambino, con un minimo di 1.600 mq. complessivi per asili con meno di 40 bambini; tale ampiezza minima è richiesta anche per gli asili-nido minimi costituenti nuclei decentrati di altri asili.

Nel caso di asili-nido minimi aggregati a scuole materne o ad altre idonee strutture, l'ampiezza minima dell'area indicata al primo comma si intende in aggiunta all'ampiezza minima prevista dalle norme vigenti per l'area delle strutture preesistenti.

Nel caso di asili con ricettività inferiore ai 60 bambini sarà inoltre opportuno tener conto nella scelta dell'area di eventuali ampliamenti dell'opera.

L'area dovrà essere dotata di spazi per parcheggi nella misura minima di 1 mq. Per ogni 20 mc. di costruzione; tali spazi potranno essere ricavati con l'arretramento dell'ingresso rispetto alla strada, in modo da facilitare anche le operazioni di consegna e ritiro dei bambini.

L'area coperta dall'edificio non dovrà superare il 30 per cento dell'area totale e dovrà permettere una conveniente collocazione dell'edificio rispetto ai confini, alle sedi stradali e agli altri edifici; in ogni caso la distanza minima tra le pareti finestrate degli spazi destinati al soggiorno e al riposo dei bambini e le pareti di edifici antistanti, dovrà essere almeno pari all'altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a ml.12.

Titolo III

Caratteristiche dell'opera e degli spazi

Art. 6 - (Caratteristiche generali dell'opera)

Il progetto dovrà prevedere la costruzione dell'asilo-nido completo di impianti, servizi, attrezzature e arredamento, nonché la sistemazione dell'area.

L'asilo-nido sarà strutturato di norma su un solo piano fuori terra, raccordato al terreno esterno; in eventuali piani seminterrati potranno essere ubicati, nel rispetto delle norme edilizie e igieniche vigenti nel Comune, soltanto locali di servizio (lavanderia, guardaroba, centrale termica, magazzini ed eventualmente la cucina).

La superficie utile dell'asilo-nido (al netto delle murature) non dovrà risultare inferiore a mq. 8 per ogni bambino.

La superficie riservata ai servizi generali non dovrà comunque superare il 25 per cento della superficie utile complessiva.

La disposizione, la forma, la dimensione e le correlazioni degli spazi saranno studiate in funzione dell'età dei bambini e delle attività da essi svolte, tenendo conto degli orientamenti dettati dalle esigenze pedagogiche.

Tutte le componenti dell'edificio (es. alzate dei gradini, altezza dei davanzali, attrezzature, apparecchi sanitari, ecc.) dovranno essere rapportate alla dimensione del bambino.

Art. 7 - (Caratteristiche degli spazi necessari)

In relazione alle varie tappe evolutive del bambino dovranno essere previsti spazi diversi per i lattanti (primo anno) e per i divezzi (secondo e terzo anno); i servizi generali dell'asilo-nido potranno invece essere comuni.

Dopo l'ingresso con zona filtro, deposito carrozzine, accettazione o spogliatoio, gli spazi dovranno essere così articolati:

a) spazi per i lattanti: in relazione alle attività del bambino (sosta, riposo, nutrizione, pulizia, ecc.) dovranno essere previsti i seguenti spazi:

- spazio per il soggiorno
- spazio per il riposo
- cucinetta per la preparazione del cibo
- spazio per le pulizie (fasciatoio, vaschette, vuotatoio, contenitori, ecc.).
- Preferibilmente gli spazi per il soggiorno e per il riposo saranno comunicanti con altrettanti spazi atti allo svolgimento delle attività all'aperto.

b) spazi per i divezzi: in relazione alle attività del bambino (perfezionamento graduale delle attività motorie e percettive, attività pratiche, gioco, riposo, alimentazione, pulizia, ecc.) dovranno essere previsti i seguenti spazi:

- spazio per il soggiorno
- spazio per il riposo
- spazio per la mensa
- spazio per le attività di pulizia (caschette, vasetti, lavandini, ecc.).

Dovranno inoltre essere previsti spazi idonei per le attività all'aperto, opportunamente attrezzati e parzialmente al riparo dal sole e dalla pioggia, con facile accesso ai servizi.

c) spazi per i servizi generali: i servizi generali dell'asilo-nido comprenderanno i seguenti spazi:

- ambulatorio medico
- direzione
- servizi per il personale
- cucina con dispensa
- lavanderia con guardaroba
- centrale termica
- ripostigli e magazzini.

Nella composizione degli spazi occorrerà tener presente che l'attività pedagogica sarà organizzata preferibilmente sulla base di piccoli gruppi, favorendo i contatti e gli scambi di esperienze dei bambini tra loro e con tutto il personale dell'asilo.

I vari ambienti destinati al soggiorno dovranno preferibilmente comunicare tra loro attraverso spazi atti allo svolgimento delle attività integrate, anche al fine di favorire l'inserimento graduale del bambino nella vita comunitaria.

Per gli asili-nido con ricettività inferiore ai 60 bambini dovrà essere prevista la possibilità di ampliamento delle strutture.

In ogni caso dovrà essere assicurata la massima flessibilità degli spazi, evitando soluzioni distributive rigide, anche per tener conto delle possibili variazioni delle presenze e del rapporto tra lattanti e divezzi.

Art. 8 - (Caratteristiche dei materiali)

Nella scelta delle strutture e dei materiali si dovrà tener conto della necessità di assicurare buone condizioni di abitabilità e una gestione economica dell'opera, nei limiti di un normale costo di costruzione.

Preferibilmente dovranno essere usati materiali semplici, facilmente percettibili dal bambino e tali da concorrere alla formazione di un ambiente accogliente.

Con le stesse finalità si procederà alla sistemazione degli spazi esterni, in particolare collocandovi vari elementi naturali (sabbia, sassi, acqua, piante, ecc.)

Titolo IV Condizioni di abitabilità

Art. 9 - (Requisiti generali)

Le caratteristiche degli spazi e delle strutture dell'asilo-nido dovranno assicurare condizioni di abitabilità ottimali nei vari momenti della giornata e nelle varie stagioni.

Art. 10 - (Condizioni di sicurezza)

Nella progettazione e nella costruzione degli asili-nido dovranno essere adottate tutte le cautele e osservate tutte le norme riguardanti:

- a) la stabilità delle strutture in condizioni normali ed eccezionali;
- b) la sicurezza degli impianti e delle apparecchiature;
- c) la difesa dagli incendi, dai fulmini e dagli agenti atmosferici.

In particolare dovranno essere adottati idonei accorgimenti atti a evitare situazioni di pericolo in relazione all'età dei bambini (es. spigoli, gradini, radiatori sporgenti, prese elettriche, ecc.).

Art. 11 - (Condizioni di illuminazione)

L'illuminazione naturale e artificiale degli spazi dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

- a) livello di illuminazione adeguato e sufficientemente equilibrato;
- b) assenza di fenomeni di abbagliamento diretto o indiretto;
- c) sufficiente protezione dall'irraggiamento solare.

I locali per il riposo dovranno essere predisposti per l'oscuramento.

Art. 12 - (Condizioni acustiche)

I materiali e le strutture esterne e interne dovranno avere caratteristiche fono-isolanti tali da assicurare condizioni acustiche accettabili in ogni locale, anche in relazione al grado di rumorosità dei servizi e degli impianti (difesa da rumori, da vibrazioni, ecc.).

Art. 13 - (Condizioni termo-igrometriche)

In tutti gli ambienti dovranno essere assicurate normali condizioni di benessere per quanto riguarda il ricambio dell'aria, la temperatura e l'umidità nei locali (difesa dal caldo, dal freddo, dall'umidità, dalla condensazione, ecc.).

Titolo V

Arredi e attrezzature in relazione agli spazi

Art. 14

Tutti gli spazi interni ed esterni dell'asilo-nido dovranno essere dotati degli arredi e delle attrezzature necessari allo svolgimento delle varie attività.

L'organizzazione degli spazi dovrà favorire le attività psico-motorie e didattiche; appositi spazi saranno attrezzati per particolari attività libere o programmate (es. disegno, pittura, costruzioni, ecc.).

La suddivisione degli spazi con pareti mobili o con arredi trasportabili potrà consentire la trasformazione dell'organismo architettonico a seconda delle esigenze.

Di conseguenza, la tipologia e le dimensioni degli arredi e delle attrezzature dovranno consentire composizioni variabili, in relazione alle diverse utilizzazioni degli spazi.

Gli arredi e le attrezzature dovranno essere studiati in relazione all'età e alle attività dei bambini, stimolando la loro funzione percettiva, motoria e intellettuale.

Titolo VI

Riattamenti e sistemazioni

Art. 15

Le norme espone nei paragrafi precedenti si applicano, per quanto possibile, anche ai riattamenti degli asili-nido e alle sistemazioni di nuovi asili in edifici preesistenti.

Nei centri storici e negli altri centri urbani dei Comuni, ove non sia possibile reperire aree che rispondano ai requisiti fissati nelle presenti norme tecniche, potrà essere consentita la istituzione di asili-nido in locali ubicati preferibilmente al piano terreno o al piano attivo nei preesistenti edifici.

In ogni caso, dovranno essere rispettati i seguenti requisiti minimi:

- a) esistenza di un idoneo spazio scoperto sufficiente per lo svolgimento delle attività all'aperto;
- b) possibilità di ricavare gli spazi fondamentali per lo svolgimento delle varie attività (soggiorno, riposo, pulizie e alimentazione);
- c) garanzia assoluta circa le condizioni di abitabilità e rispetto delle norme igieniche e di sicurezza.

Legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 (BUR n. 32/1990)
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER I SERVIZI EDUCATIVI ALLA
PRIMA INFANZIA: ASILI NIDO E SERVIZI INNOVATIVI.

Titolo I
Principi generali

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1 - (Oggetto e finalità della legge).

1. La Regione del Veneto in armonia con l'art. 4 dello Statuto e con le leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891, promuove e sostiene l'attività educativo-assistenziale degli asili nido, onde realizzare il pieno sviluppo fisico-psichico-relazionale dei bambini sino a tre anni di età e assicurare alla famiglia un sostegno adeguato, che consenta e agevoli anche l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un sistema di sicurezza sociale.
2. L'intervento regionale è volto anche a promuovere e sostenere servizi innovativi per l'infanzia.

Art. 2 - (Obiettivi della programmazione).

1. La programmazione degli interventi regionali per i servizi all'infanzia mira:
 - a) allo sviluppo equilibrato del servizio nelle varie aree della Regione;
 - b) al coordinamento con gli altri servizi ed interventi per l'infanzia e la famiglia in campo sociale, educativo, didattico, sanitario;
 - c) alla valorizzazione della professionalità degli operatori;
 - d) alla collaborazione tra enti pubblici e privati, ai fini di una migliore sinergia delle risorse.

Art. 3 - (Commissione regionale di coordinamento per i servizi all'infanzia).

1. E' costituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, una Commissione regionale di coordinamento dei servizi all'infanzia previsti dalla presente legge, nominata dalla Giunta regionale.
2. La Commissione è presieduta dall'assessore ai servizi sociali o da un suo delegato.
3. La Commissione è composta da:
 - a) un esperto nel settore asilo nido designato per ogni provincia dal comune capoluogo;
 - b) due esperti scelti su indicazione dei comuni ad esclusione di quelli capoluogo di Provincia, con popolazione superiore a 20.000 abitanti e dotati di servizio di asilo nido;
 - c) due esperti scelti su indicazione dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti e dotati di servizio di asilo nido;
 - d) tre esperti nel settore della prima infanzia, designati dalla Giunta regionale;
 - e) un rappresentante degli operatori designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
4. La Giunta regionale, nel nominare gli esperti di cui alle lettere b), c), e d) del comma 3, garantisce la presenza delle varie professionalità inerenti le funzioni di cui all'art. 4.
5. Le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale.

Art. 4 - (Compiti della Commissione regionale di coordinamento per i servizi educativi all'infanzia).

1. La Commissione regionale di coordinamento per i servizi all'infanzia ha il compito di:
 - a) fornire indirizzi socio-psico-pedagogici e individuare linee di orientamento relative all'organizzazione ed alla valutazione dei servizi di asilo nido e dei servizi innovativi;
 - b) esprimere parere alla Giunta regionale sui progetti di cui agli art. 20 e 21;
 - c) fornire indirizzi per la formazione e l'aggiornamento del personale.

Titolo II

Il servizio di asilo nido comunale e consortile

Capo I

Definizione del servizio

Art. 5 - (Definizione).

1. L'asilo nido è un servizio di interesse pubblico rivolto alla prima infanzia e ha finalità di assistenza, di socializzazione e di educazione nel quadro di una politica di tutela dei diritti dell'infanzia.
2. L'asilo nido ha una ricettività non inferiore a 30 posti e non superiore a 60 posti.

Art. 6 - (Asili nido minimi).

1. Nelle località in cui non esiste il servizio di asilo nido e il numero di potenziali utenti è inferiore a quello minimo di 30 bambini, possono costituirsi asili nido minimi, preferibilmente come servizi aggregati ad idonee strutture già esistenti o come nuclei decentrati di altro asilo nido.

Capo II

Regolamento del servizio

Art. 7 - (Regolamento del servizio).

1. I comuni o i consorzi di comuni che istituiscono il servizio di asilo nido adottano un regolamento che, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Titolo, deve anche prevedere:
 - a) la disciplina dell'orario e del calendario delle attività del servizio, tenuto conto delle necessità dell'utenza;
 - b) le quote da versare in rapporto alle assenze dei bambini dall'asilo nido;
 - c) le condizioni delle dimissioni dei bambini dal servizio.
2. Qualora nel territorio comunale o consortile operino più asili nido, il regolamento stabilisce le modalità di coordinamento delle attività socio-psico-pedagogiche secondo gli indirizzi di cui all'art. 4, lettera a), anche al fine di rendere omogeneo il servizio di asilo nido.
3. Nel caso di cui al comma 2, il regolamento del servizio deve altresì prevedere le modalità di coordinamento dei comitati di gestione.

Capo III

Ammissione al servizio e frequenza

Art. 8 - (Ammissione e frequenza al servizio).

1. Sono ammessi all'asilo nido i bambini di età non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni.
2. Al fine di perseguire il pieno utilizzo delle risorse attivate nel servizio, il regolamento di cui all'art. 7, può prevedere, anche in relazione alla presenza media dei bambini, un numero di ammissioni superiore ai posti effettivamente attivati, in misura non superiore al 20%.
3. In caso di gravi necessità possono essere ammessi all'asilo nido bambini di età inferiore a tre mesi o può essere consentita la loro permanenza nell'asilo nido fino all'inserimento nella scuola materna.
4. Hanno titolo di precedenza all'ammissione i bambini menomati, disabili o in situazioni di rischio e di svantaggio sociale.

Art. 9 - (Rette di frequenza).

1. Le rette di frequenza non debbono superare il costo del servizio, dedotto il contributo di gestione erogato dalla Regione.
2. Le rette sono differenziate in relazione alle condizioni socio economiche della famiglia valutate sulla base del reddito pro-capite. (1)

Capo IV

Organizzazione del servizio

Art. 10 - (Convenzioni).

1. Il servizio di asilo nido può essere svolto anche tramite rapporti di convenzione tra comuni o consorzi di comuni e soggetti pubblici e privati.

Art. 11 - (Organizzazione dell'attività psico-pedagogica).

1. L'asilo nido si articola in gruppi pedagogici costituiti con riferimento all'età, allo sviluppo e all'autonomia psico-motoria raggiunta dai bambini e al rapporto numerico operatore-bambino.
2. L'attività di asilo nido si svolge tenendo conto degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale di coordinamento dei servizi per l'infanzia di cui all'art. 3, e deve essere attuata secondo le tecniche più avanzate nel campo della psico-pedagogia dell'infanzia.
3. L'utilizzazione degli spazi dell'asilo nido può essere estesa alla popolazione infantile esterna per favorire una più completa socializzazione dei bambini normalmente accuditi in ambito familiare.
4. I bambini non iscritti che, ai sensi del comma 3, utilizzano gli spazi dell'asilo nido devono essere accompagnati da familiari o da persone indicate dai genitori e tutori che rimangono con i bambini per tutta la durata della permanenza nell'asilo nido.
5. L'utilizzazione degli spazi dell'asilo nido da parte della popolazione infantile esterna, non deve interferire con il normale svolgimento dell'attività di servizio.

Capo V

Gestione del servizio

Art. 12 - (Comitato di gestione degli asili nido comunali e consortili).

1. Presso ogni asilo nido comunale o consortile è istituito un comitato di gestione.
2. Il comitato è nominato dal consiglio comunale o dall'assemblea consortile, a seconda che trattasi di asilo nido comunale o consortile.
3. Il comitato di gestione è composto da:
 - a) tre membri, di cui uno designato dalla minoranza, eletti dal consiglio comunale o dall'assemblea consortile.
 - b) tre rappresentanti dei genitori dei bambini utenti del servizio, indicati dall'assemblea dei genitori, di cui uno indicato dall'assemblea dei genitori dei bambini in lista di attesa, ove esista;
 - c) un rappresentante del personale dell'asilo nido con funzioni educative indicato dall'assemblea del personale;
 - d) un rappresentante delle formazioni sociali organizzate sul territorio.
4. Il comitato di gestione elegge nel suo seno il presidente fra i rappresentanti di cui alle lett. a) e b) del comma 3, con esclusione dell'eventuale rappresentante dei genitori dei bambini in lista di attesa.

Art. 13 - (Attribuzioni del comitato di gestione).

1. Il regolamento comunale o consortile definisce i compiti e la durata del comitato di gestione, nonché le modalità del suo funzionamento.
2. Spetta in ogni caso al comitato:
 - a) presentare annualmente all'amministrazione comunale o all'assemblea consortile proposte per il bilancio di gestione dell'asilo nido, la relazione morale sull'attività svolta e ogni altra proposta che interessi l'assistenza all'infanzia;
 - b) contribuire all'elaborazione degli indirizzi educativo-assistenziali ed organizzativi e vigilare sulla loro attuazione;
 - c) decidere sulle domande di ammissione all'asilo nido in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento comunale o consortile;
 - d) promuovere attività di informazione rivolte alle famiglie e alle formazioni sociali, anche al fine di esaminare le questioni relative all'aspetto socio-educativo e formativo del bambino;
 - e) prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti e i reclami che siano inerenti al funzionamento dell'asilo nido;
 - f) partecipare all'elaborazione dei piani di sviluppo comunali o consortili relativi ai servizi all'infanzia.

Capo VI

Personale degli asili nido

Art. 14 - (Tipologia del personale).

1. Il personale si distingue in:
 - a) personale con funzioni di coordinamento;
 - b) personale addetto alla funzione educativo-assistenziale;
 - c) personale addetto ai compiti amministrativi;
 - d) personale addetto ai servizi.

Art. 15 - (Personale degli asili nido).

1. Il personale addetto alla funzione educativa deve essere in possesso del diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o di vigilatrice d'infanzia o di assistente per l'infanzia o di diploma di

dirigente di comunità o comunque di un diploma di scuola media superiore idoneo allo svolgimento dell'attività socio-psico-pedagogica.

2. Il rapporto di lavoro è regolato dalle normative nazionali in materia e dai vigenti contratti di lavoro.

3. La pianta organica del personale assicura, di norma, la presenza di un educatore ogni sei bambini di età inferiore ai 15 mesi e di un educatore ogni otto bambini di età superiore ai 15 mesi, in relazione alla frequenza massima.

4. L'ente gestore garantisce il personale di sostegno ai bambini menomati o disabili.

Art. 16 - (Aggiornamento del personale).

1. La Giunta regionale sentiti i comuni interessati e le organizzazioni sindacali, nonché la Commissione regionale di cui all'art. 3, indica i criteri di utilizzo del monte ore previsto dal vigente contratto nazionale di lavoro e predispone un piano triennale di formazione e di aggiornamento professionale.

2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge non in possesso di uno dei diplomi di cui all'art. 15, comma 1, deve partecipare a corsi regionali di 150 ore di frequenza obbligatoria al termine dei quali viene rilasciato un attestato di idoneità professionale, a seguito di una verifica finale.

3. Il piano dei corsi di cui ai commi 1 e 2 viene approvato dalla Giunta regionale con le modalità, i contenuti e le procedure di cui all'art. 19 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 come sostituito dall'art. 8 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8.

Titolo III

Servizi innovativi e attività innovative

Capo I

Definizione e tipologia

Art. 17 - (Definizione e tipologia dei servizi innovativi).

1. Al fine di realizzare una più capillare estensione dei servizi per l'infanzia e per soddisfare la molteplicità dei bisogni del bambino e della famiglia si possono anche istituire i seguenti servizi innovativi:

a) nido integrato;

b) nido famiglia;

c) centro infanzia;

2. Il nido integrato è un servizio strutturato in modo simile ad un asilo nido minimo. Esso svolge un'attività psico-pedagogica mediante collegamenti integrativi con l'attività della scuola materna, secondo un progetto concordato tra gli enti gestori.

3. Il nido famiglia è un servizio finalizzato a valorizzare il ruolo dei genitori all'intervento educativo prevedendone il diretto coinvolgimento nella conduzione e nella gestione del servizio. Esso è di norma destinato a non più di 12 bambini di età compresa tra i 15 mesi e i 3 anni e può essere attivato solo in spazi idonei a ospitare servizi per l'infanzia e deve comunque prevedere la presenza di almeno un educatore con funzioni di coordinamento.

4. Il centro infanzia è un servizio prevalentemente destinato ai bambini di età compresa tra i 12 mesi e i 6 anni, organizzato sulla base di percorsi pedagogici flessibili in relazione al rapporto tra la maturità dei soggetti e i contenuti dell'intervento educativo. Il servizio di centro infanzia può

prevedere nei suoi progetti educativi percorsi psico-pedagogici realizzati con il contributo di apporti esterni.

Art. 18 - (Attività innovativa di atelier).

1. L'atelier è un'attività formativa destinata prevalentemente ai bambini di età compresa tra i 15 mesi e i 3 anni, elevabili a 6 anni nel caso di cui al comma 4 dell'art. 17, che si svolge in orari limitati e per periodi di tempo determinati in cicli, su contenuti specifici quali l'animazione, la manipolazione, le attività artistiche ed espressive e la socializzazione.
2. L'attività di atelier può svolgersi in qualunque servizio per la prima infanzia.
3. Durante i periodi di svolgimento dell'attività possono partecipare anche i bambini non frequentanti la struttura presso la quale l'attività si svolge.

Capo II

Organizzazione dei servizi innovativi e delle attività innovative

Art. 19 - (Soggetti gestori dei servizi innovativi).

1. I servizi innovativi possono essere gestiti da enti pubblici o privati, da associazioni e fondazioni dotati o meno di personalità giuridica e da cooperative.

Art. 20 - (Progetto dei servizi innovativi).

1. I soggetti gestori dei servizi innovativi presentano al Dipartimento per i servizi sociali entro il 30 aprile di ogni anno un progetto elaborato secondo gli indirizzi della Commissione regionale di coordinamento per i servizi all'infanzia, che deve comunque indicare:
 - a) il responsabile del progetto;
 - b) gli obiettivi;
 - c) i modelli organizzativi del servizio;
 - d) il rapporto numerico educatore-bambini;
 - e) i costi e le modalità di verifica della efficacia del servizio;
 - f) le modalità di gestione e di integrazione con gli altri servizi;
 - g) la natura del rapporto di lavoro del personale addetto al servizio innovativo che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 15, comma 1;
 - h) i criteri della programmazione socio-psico-pedagogica;
 - i) i criteri di ammissione al servizio;
 - l) i criteri per la determinazione della retta;
 - m) l'orario di servizio;
 - n) l'indicazione del tipo di diritto reale sui beni immobili sede dei servizi innovativi e sulle relative attrezzature e l'indicazione del relativo titolo.
2. Qualora per la realizzazione dei servizi innovativi siano necessari interventi che richiedano finanziamenti in conto capitale, il progetto di cui al comma 1 deve contenere l'indicazione di tali interventi.

Art. 21 - (Progetto per l'attività di atelier).

1. I soggetti gestori dei servizi per l'infanzia che intendano effettuare l'attività di atelier, debbono presentare alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, un progetto che, oltre a contenere gli elementi di cui all'art. 20, comma 1, preveda le modalità dell'eventuale partecipazione dei bambini non frequentanti i servizi per l'infanzia presso i quali si svolge l'attività di atelier.

Art. 22 - (Convenzioni).

1. Qualora la realizzazione dei progetti dei servizi innovativi di cui all'art. 20 o dei progetti per l'attività di atelier di cui all'art. 21, comporti la collaborazione tra più soggetti pubblici o tra

soggetti pubblici e privati, devono essere stipulate apposite convenzioni sulla base di una convenzione-tipo predisposta dalla Giunta regionale.

Art. 23 - (Vigilanza sui servizi innovativi).

1. La Regione esercita la vigilanza sulle attività e sui soggetti gestori dei servizi innovativi, per il tramite delle unità locali socio-sanitarie per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari e per il tramite dei comuni per quanto riguarda il rispetto del progetto approvato dalla Regione e in applicazione di quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22 .

Capo III
Regime dei servizi innovativi

Art. 24 - (Assunzione dei servizi innovativi in gestione ordinaria).

1. I servizi innovativi elencati nell'art. 17 mantengono carattere sperimentale per un periodo di 3 anni.
2. Al termine del triennio sperimentale, la Giunta regionale, sulla base di una relazione di valutazione della validità ed efficacia del servizio innovativo e sentita la Commissione consiliare competente, decide sull'assunzione dei servizi innovativi in gestione ordinaria.

Titolo IV
Contributi regionali

Capo I
Contributi regionali per gli asili nido

Art. 25 - (Destinazione dei contributi).

1. Per il perseguimento degli obiettivi della presente legge la Regione eroga contributi in conto capitale e contributi in conto gestione ai comuni o ai consorzi di comuni.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta il Piano dei finanziamenti in conto capitale elaborato sulla base delle domande di contributo di cui all'art. 28, comma 1.

Art. 26 - (Contributi in conto capitale).

1. I contributi in conto capitale destinati all'acquisto, costruzione, ampliamento di strutture esistenti o ristrutturazione, sono concessi in ragione dell'80% della spesa dichiarata ammissibile e comunque entro un importo massimo di lire 15.000.000 per posto-bambino.
2. I contributi destinati all'acquisto di materiale operativo, all'arredamento e alla manutenzione straordinaria sono concessi in ragione dell'80% e comunque entro un importo massimo di lire 2.000.000 per posto-bambino.
3. I contributi destinati alla manutenzione straordinaria possono essere concessi a favore degli enti che gestiscono asili nido funzionanti da oltre un decennio alla data di entrata in vigore della presente legge o che dimostrino, per la condizione dello stabile, la necessità di intervento.

Art. 27 - (Contributi in conto gestione).

1. Le risorse destinate all'erogazione dei contributi di gestione sono ripartite secondo i seguenti parametri:
 - a) quota rapportata alla capacità ricettiva: 31%;

- b) quota rapportata al numero dei presenti dal 1° di ottobre al 31 dicembre dell'anno precedente: 50%;
 - c) quota da ripartire tra gli asili nido situati in comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti: 10% e comunque per un importo non superiore a lire 30.000.000 per asilo nido;
 - d) quota da ripartire tra i comuni che accolgono nei propri asili nido, esaurita la domanda interna, bambini residenti in altri comuni ed ai quali non sia stata applicata alcuna maggiorazione di retta: lire 1.000.000 per bambino e comunque per un importo complessivo non superiore al 3%;
 - e) quota da ripartire tra gli asili nido realizzati da consorzi di comuni o gestiti in convenzione tra comuni che utilizzano il servizio e aventi ciascuno popolazione inferiore a 20.000 abitanti: 3% e comunque per un importo non superiore a lire 15.000.000 per asilo nido;
 - f) quota per formazione e aggiornamento degli operatori: 3% e comunque per un importo annuo non superiore a lire 5.000.000 per asilo nido.
2. Le risorse non utilizzate per le spese inerenti le lett. c), d), e) ed f) del comma 1 concorrono ad incrementare la quota di cui alla lett. b) del comma 1.

Art. 28 - (Procedura per la richiesta di contributo).

1. Le domande per il contributo in conto capitale previsto dall'art. 26, comma 1, debbono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno al Presidente della Giunta regionale, corredate della seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa che precisi i dati demografici e sociali della zona da servire o servita, le caratteristiche del progetto, i motivi della localizzazione adottata, l'ammontare complessivo dei costi di costruzione, ampliamento o riattamento;
 - b) planimetria comprendente l'intera zona servita dalla nuova struttura o dalla struttura da riattarsi con l'indicazione degli insediamenti residenziali e industriali e dei servizi pubblici esistenti ed eventualmente previsti;
 - c) estratto dello strumento urbanistico vigente o eventualmente adottato e trasmesso ai competenti organi;
 - d) preventivo della spesa;
 - e) piano di finanziamento dell'opera.
2. Le domande per il contributo in conto capitale previsto dall'art. 26, commi 2 e 3, per interventi in favore di strutture comunali o di soggetti convenzionati, debbono essere presentate dai Comuni entro il 30 aprile di ogni anno al Presidente della Giunta regionale corredate dalla seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa degli interventi da effettuare;
 - b) preventivo di spesa.
3. Entro la stessa data del 30 aprile debbono essere presentate al Presidente della Giunta regionale le domande di contributo per la gestione, corredate della deliberazione di approvazione del conto consuntivo.

Capo II

Contributi per i servizi innovativi

Art. 29 - (Contributi per la realizzazione dei servizi innovativi).

1. Per le domande di contributo in conto capitale per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di strutture per i servizi innovativi, si procede:
 - a) per il nido integrato di cui all'art. 17, comma 2, e per il centro infanzia di cui all'art. 17, comma 4, secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 1;
 - b) per il nido-famiglia secondo quanto disposto dall'art. 28, comma 1, limitatamente alle lettere a), c) e d).

2. Le domande di contributo in conto capitale per gli interventi di cui all'art. 26, commi 2 e 3, devono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno al Presidente della Giunta regionale, corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa degli interventi da effettuare;
- b) preventivo di spesa.

3. Le domande di contributo in conto gestione, corredate dai progetti di cui agli artt. 20 e 21, devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 30 - (Piano di finanziamento dei servizi innovativi).

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta annualmente il Piano di finanziamento per i contributi da erogare per le attività innovative e i servizi innovativi, elaborato sulla base dei progetti di cui agli artt. 20 e 21, presentati alla Giunta regionale.

Titolo V *Disposizioni transitorie e finali*

Capo I **Disposizioni transitorie**

Art. 31 - (Norma transitoria).

1. Per l'anno 1990, le domande di contributo di cui all'art. 28 sono presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II **Disposizioni finali**

Art. 32 - (Vincolo di destinazione).

1. Gli asili nido costruiti, acquistati o ristrutturati con i contributi statali o regionali sono soggetti a vincolo di destinazione ventennale.

2. Qualora i soggetti gestori dei servizi innovativi siano anche beneficiari di contributi in conto capitale, la Giunta regionale determina la durata dell'eventuale vincolo di destinazione delle opere per le quali si è usufruito del contributo.

3. La Giunta regionale può, su istanza motivata degli enti gestori degli asili nido o dei servizi innovativi aventi opere sottoposte a vincolo di destinazione, autorizzare la destinazione ad altro uso, fermo restando il vincolo di utilizzo nel settore dei servizi sociali.

Art. 33 - (Abrogazioni).

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 ;
- legge regionale 28 gennaio 1975, n. 19 ;
- legge regionale 9 giugno 1975, n. 73 ;
- legge regionale 30 gennaio 1976, n. 8 ;
- legge regionale 18 agosto 1977, n. 49 ;
- legge regionale 18 maggio 1979, n. 39 ;
- legge regionale 21 dicembre 1982, n. 60 .

Art. 34 - (Regolamento di esecuzione).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale emana il regolamento di esecuzione della presente legge.
2. Fino alla emanazione del nuovo regolamento mantengono la loro efficacia le norme del regolamento regionale 15 giugno 1973, n. 3 , purché non contrastino con la presente legge.

Art. 35 - (Norma finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dal concorso della Regione alle spese di gestione dei servizi di asili nido, di cui al Titolo II della presente legge, e alle spese di gestione dei servizi innovativi, di cui al Titolo III, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 61402 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1990 e ai corrispondenti capitoli del bilancio degli esercizi successivi.
2. Agli oneri derivanti dal concorso della Regione alle spese in conto capitale di cui agli artt. 28 e 29, determinate in lire 1.190.000.000 per l'anno finanziario 1990, si provvede mediante aumento dell'avanzo presunto di amministrazione iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1990, di cui all'art. 13 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 6 , e contemporanea istituzione dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio del capitolo 61220 denominato " Contributi in conto capitale per gli asili nido e i servizi innovativi per l'infanzia ". Per gli esercizi finanziari successivi al 1990 lo stanziamento del capitolo 61220 verrà determinato a norma dell'art. 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 . (2)

note

(1) Comma sostituito da comma 1 art. 69 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .

(2) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.

Circolare Regionale n. 16 del 1990

A seguito dell'entrata in vigore in data 12 Maggio della L.R. 23 aprile 1990 n° 32 "Disciplina degli interventi regionali - per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi" si rende opportuno fornire alcuni chiarimenti circa l'interpretazione della legge stessa.

La legge è articolata in due parti fondamentali; la parte relativa alle nuove disposizioni che regolano il servizio di asilo nido (titolo II) e la parte, completamente nuova, che riguarda i servizi Innovativi (titolo III).

La parte del titolo secondo riguarda principalmente il riordino delle numerose leggi che si sono susseguite dal 1973 ad oggi; si è trattato infatti di rivisitare le disposizioni vigenti con l'inserimento di alcune norme che rendono la legge più elastica ed attuale.

E' opportuno per prima cosa evidenziare che nel caso di un servizio svolto da un privato convenzionato con il Comune, l'interlocutore della Regione rimane il Comune che, nella convenzione stessa, dovrà cautelarsi e richiedere le opportune garanzie anche in relazione all'eventuale vincolo di destinazione.

Nella nuova legge le novità significative sono le seguenti:

Art. 3 E'istituita una Commissione regionale di esperti con il compito di dare indicazione e di coordinare i programmi e le attività di tutti i servizi per la prima infanzia compresi gli asili nido.

Il legislatore ha ritenuto opportuno infatti sostituire la programmazione e la formulazione della strategia educativa realizzata sino ad ora dai singoli comuni, con l' intervento di una Commissione regionale che omogeneizzasse la strategia del sistema educativo per la prima infanzia. In proposito verranno attivati, con lettera successiva, i Comuni che dovranno designare i rappresentanti previsti dall' art. 3.

Art. 7 punti 2 e 3 Lo stesso principio di omogeneità adottato all'art. 3 viene riproposto anche a livello locale. Per meglio valorizzare le autonomie locali, la legge non ha voluto prefigurare esplicitamente le modalità del perseguimento degli obiettivi di coordinamento ma ha lasciato il compito al regolamento.

Art. 11 Nel dare alcune indicazioni sulla attività psicopedagogica, al terzo comma viene individuata una ulteriore possibilità di utilizzo sociale della struttura con l'apertura della stessa ai bambini non utenti del nido. L'utilizzo può essere interpretato in due modi: con il semplice uso della struttura e delle attrezzature in essa contenuta da parte dei non utenti, oppure, attraverso un programma di socializzazione (p. es. un atelier), fra i bambini utenti del nido ed i non utenti. Se e quale tipo di proposta effettuare è lasciata, alle valutazioni autonome del comune che dovrà normale nel regolamento anche questa opportunità.

Art 12 e 13 Per quanto concerne il comitato di gestione, la nuova normativa individua, ad integrazione della precedente, il numero dei componenti di ciascuna

rappresentanza nonché i compiti fondamentali cui il comitato di gestione deve far fronte anche al fine di rendere l'organizzazione del servizio la più omogenea possibile.

Art. 15 Per ciò che concerne il personale, si è ritenuto indispensabile che lo stesso debba essere in possesso di un titolo di scuola media superiore specifico e non, come richiedeva la norma precedente, di un semplice titolo di studio di scuola media superiore. Sono altresì escluse le lauree anche se idonee, perché il riferimento legislativo è solo al titolo di Scuola Media Superiore. Per le maestre di Scuola Elementare il titolo è valido solo se corredato dell'abilitazione ad operare nella Scuola Materna.

Aggiornamento qualificazione e formazione: l'attività di qualificazione del personale in servizio (art. 16, 20 comma) finalizzata al rilascio dell'attestato di idoneità professionale sarà oggetto di successivo atto di indirizzo regionale previa conoscenza dei soggetti interessati e dell'area di provenienza.

L'attività di aggiornamento potrà essere gestita, oltre che a livello regionale, anche in forma propria dai singoli asili nido. Per i servizi innovativi infine si procederà, in via analogica a quanto previsto dal 1° Comma dell'art. 16 per il personale degli asili nido.

E' opportuno per ultimo evidenziare che il rapporto educatore utente è da calcolarsi in relazione alla frequenza degli utenti stessi e non al numero delle iscrizioni.

Titolo III Servizi innovativi ed attività innovative.

E' la parte nuova della legge ed indica la possibilità di effettuare il servizio di asilo nido in modo diverso dal tradizionale, prevedendo tre tipi di soluzioni (non residenziali):

1) Nido Integrato Si tratta di realizzare un "asilo nido minimo" in una scuola moderna. Le caratteristiche del servizio devono essere le stesse di quelle di un nido classico, regolamento compreso. I locali quindi devono essere idonei ed avere le caratteristiche di cui all'art. 34, il personale deve avere i titoli previsti per gli operatori dei nidi e, più in generale, le connotazioni del servizio devono coincidere con quelle di un nido con meno di 30 posti disponibili.

Le differenze consistono fondamentalmente nell'integrazione psicopedagogica con la materna con alcune possibili variazioni ad essa collegate:

a) trattandosi di sperimentare un nuovo programma educativo è possibile che il rapporto educatore utenti possa essere diverso da quello classico previsto dal contratto nazionale di lavoro; in questo caso le variazioni dovranno essere giustificate tecnicamente nel progetto.

b) Trattandosi di nido integrato con la scuola materna, è possibile effettuare il servizio anche solo con bambini di età non inferiore a 12 mesi. I piccolissimi, infatti,

non rientrano nella dinamica da sperimentare e nel contempo richiedono soluzioni ambientali di difficile realizzazione in una scuola materna.

c) per quanto concerne il personale, si deve ribadire che le problematiche ad esso relative vanno affrontate nello stesso modo di quelle di un normale nido; lo stesso dicasi per la loro formazione ed aggiornamento. Rimane la questione relativa al personale da utilizzare nei momenti integrativi. Alla luce di quanto sopra detto, si deve dedurre che solo il personale con titolo di studio idoneo alla funzione educativa nella scuola materna potrà, dopo il necessario aggiornamento, essere impiegato in questi momenti integrati, in quanto la legge prevede che tutti i titoli di scuola media superiore, purché specifici, siano validi per svolgere la funzione educativa nell'asilo nido, ma non viceversa.

2) Nido Famiglia E' un servizio particolare che ha principalmente la funzione di estendere capillarmente il servizio là dove vi sono grandi concentrazioni di popolazione (quartieri) o di lavoratrici (fabbriche) per le quali diventa difficoltoso e inopportuno spostarsi per portare il bambino al nido. Questo servizio è indicato anche dove la particolare situazione consente ai genitori, seppur a turnazione, di recuperare del tempo libero da dedicare ai bambini. In questo caso, in assenza di un servizio di nido classico, è possibile organizzare un micro servizio di nido (destinato a non più di 12 bambini) in una struttura che pur avendo tutte le caratteristiche e le idoneità previste dalla legge per un nido (personale locali ecc.), utilizza quali collaboratori dell'educatore i genitori stessi.

L'Ente gestore che i genitori stessi o gli eventuali Enti interessati costituiranno, dovrà presentare un progetto dettagliato di cui all'art. 20.

3) Centro infanzia E' un servizio nel quale il servizio di Nido e quello di scuola materna tendono a fondersi, per cui l'integrazione fra i due momenti è massima.

Può essere attuato solo con personale, il cui titolo di studio gli consenta di operare sia al nido che alla materna. L'utilizzo degli spazi e le loro caratteristiche devono essere indicati in modo analitico nel progetto e rapportati alle classi di età fruitrici; lo stesso dicasi per gli educatori che devono avere un numero di bambini assegnati proporzionale all'età ed ai programmi svolti.

E' evidente che in questo caso si tratta di integrare diverse metodologie e realtà per cui il ruolo fondamentale lo assume il progetto, e qui, più che in altre fattispecie, va posta particolare attenzione ai contenuti dello stesso che deve avere come capisaldi la professionalità degli operatori, il programma proposto e la idoneità della struttura ospitante.

L'Atelier E' un'attività integrativa dei servizi educativi, che ad essi si affianca, ed alla quale possono partecipare anche bambini non utenti della struttura che organizza l'atelier. E' lasciato all'ente gestore la scelta delle caratteristiche da adottare (per es. se aperto agli esterni o no, gli orari ecc.).

Titolo IV Contributi

Asili Nido Va innanzitutto precisato che per l'anno in corso si fa riferimento alla data del 30 Aprile di cui alla legge 1044 sia per le domande di contributo previsto dell'art. 26 comma 1 che per le domande di contributo per le spese di gestione che, peraltro, per l'anno in corso sono già state istruite ed i relativi contributi versati. Non vanno quindi seguite le disposizioni di commento alla legge contenute nei BUR n.

32/90 e n. 34/90 che per un equivoco, indotto probabilmente da un errore materiale, si riferiscono non già ai servizi innovativi ma agli asili nido.

Servizi Innovativi Entro l'11 luglio 1990 devono essere quindi presentate le domande di contributo per i servizi innovativi.

Poiché la precisazione di cui sopra, anche se prevedibile, ha fatto perdere tempo prezioso alle strutture che intendono realizzare un servizio innovativo od un atelier, è consentito, per coloro che non riuscissero a presentare il progetto contestualmente alla domanda, di presentare lo stesso in un secondo tempo e comunque non oltre il 31 Agosto 90.

Fermo restando che il finanziamento avverrà secondo il disposto dell'art. 30, i progetti di cui sopra dovranno essere formati da due parti fondamentali:

1) Il progetto relativo all'adeguamento della struttura alle nuove funzioni, (arredamento e costo del progetto compresi), con la relativa determinazione dei costi per i quali verrà concesso un contributo, se l'operazione sarà ritenuta valida, pari all'80% della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a €. 10.000.000 per posto bambino realizzato.

2) Il progetto psicopedagogico corredato dalle finalità della strategia attivata per raggiungerle, dai programmi e dai relativi costi.

Il finanziamento si articolerà nel seguente modo.

a) un contributo fisso di €. 25.000.000 per progetto.

b) €. 3.000.000 per posto bambino attivato.

E' opportuno puntualizzare in proposito che i contributi relativi al progetto "Centro infanzia" sono da considerarsi relativi al numero di utenti di età inferiore ai 3 anni in quanto, per i bambini di età superiore, il centro è destinatario dei contributi previsti per il servizio di scuola materna. Lo stesso principio si deve applicare ai contributi in conto capitale; sono perciò ammissibili solo le domande di contributo relative alla parte di struttura destinata ad accogliere un numero di bambini pari agli utenti di età inferiore ai 3 anni.

Per ultimo si precisa che lo stanziamento di L.1.190.000.000 relativo alle spese in conto capitale per l'anno in corso, sarà destinato alle strutture che già operano in situazioni assimilabili ai servizi innovativi, in quanto per le nuove istituzioni, i tempi necessari alla loro istruzione ed esame non consentano finanziamenti nell'anno in corso.

Circolare Regionale n. 16 del 1993.

A due anni dall'entrata in vigore della L.R. 32/90 ed a seguito delle prime indicazioni che emergono dalla sperimentazione del titolo III° della stessa Legge, si ritiene opportuno integrare e, dove necessario, sostituire, la circolare esplicativa n. 16 del 25 giugno 1990 con ulteriori chiarimenti e puntualizzazioni che chiariscono i dubbi e le perplessità che ancora permangono sull'applicazione della Legge.

In particolare è opportuno rilevare quanto segue:

ASILI NIDO

GESTIONE DEL SERVIZIO IN CONVENZIONE

Qualora il servizio venga svolto da enti pubblici o privati, convenzionati con il Comune (art. 10), è importante sottolineare che, poiché la titolarità del servizio è e rimane del Comune, è necessario prevedere nella convenzione forme di partecipazione diretta alla gestione da parte del Comune, che non può estraniarsi dal servizio offerto.

La partecipazione del Comune deve essere particolarmente significativa per quanto concerne il regolamento del servizio (art. 17), il Comitato di Gestione (art. 12) e la determinazione delle rette di frequenza (art. 9).

Nei Comuni dove esiste più di un servizio di Nido è necessario che, oltre al rispetto dell'art. 7, comma 2 e 3 si introducano rette di frequenza omogenee.

PERSONALE EDUCATIVO

Per quanto concerne il personale è bene ribadire ciò che è indicato nella circolare 16/90 relativamente al titolo di studio, in possesso dell'educatrice che deve essere un "diploma di scuola media superiore idoneo allo svolgimento dell' attività socio-psico-pedagogica", o il diploma di puericultrice o di vigilatrice d'infanzia o di assistente per l' infanzia o di dirigente per comunità.

Il Diploma Magistrale è da considerarsi valido, senza alcuna altra abilitazione, in quanto la L. n. 238 del 30/7/91 lo ha ritenuto idoneo alla professione di insegnante nella scuola materna, quindi, per estensione, l'idoneità deve ritenersi valida anche per i Nidi.

AGGIORNAMENTO QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE

In aggiunta a quanto indicato nella circolare n. 16/90, ed in assenza di un piano regionale, l'attività di aggiornamento potrà essere gestita anche dai singoli asili nido, a condizione che copia del programma sia inviato al Dipartimento Servizi Sociali che potrà investire la Commissione regionale di coordinamento per i Servizi all'infanzia per una verifica.

CONTRIBUTI IN C/CAPITALE

Per ottenere i contributi di cui alla lettera 1 dell'art. 26 oltre agli adempimenti di legge, il Sindaco deve indicare la distanza della struttura di Nido, che si intende realizzare, dal più vicino servizio educativo per la prima infanzia e dimostrare che la nuova istituzione non si pone in concorrenza con eventuali servizi esistenti.

Per ottenere i contributi di cui alla lettera 2 dell'art. 26 oltre agli altri adempimenti è necessario che il Sindaco del Comune, destinatario dei contributi, invii al Dipartimento Servizi Sociali una dichiarazione debitamente sottoscritta, con la quale certifichi che i lavori o gli arredi oggetto di domanda di contributo sono stati effettuati/acquistati, come preventivato e che la documentazione si trova a disposizione presso gli uffici comunali. Qualora, invece, si rendano necessarie variazioni significative rispetto a quanto indicato nella domanda di contributo, è necessario chiedere preventivamente al Dipartimento Servizi Sociali l'autorizzazione alla variazione.

SERVIZI INNOVATIVI

ETA

Per quanto concerne l'età indicata nella L.R. 32 per l'accettazione nel Centro infanzia e nella circolare 16/90 per i "Nidi Integrati", è opportuno chiarire che trattasi di età massima e non minima.

L'indicazione di cui sopra scaturiva dalla considerazione delle difficoltà esistenti di norma nell'attivare in una scuola materna o in un centro infanzia, la sezione lattanti ma, laddove vi siano disponibilità e spazi necessari, è ovviamente auspicabile che l'offerta di servizio sia completa.

COLLABORAZIONE E CONTROLLI DEGLI ENTI LOCALI

E' necessario chiarire che nei Comuni dove viene istituito un servizio innovativo realizzato da privati, il servizio offerto ai cittadini e beneficiario del contributo regionale, non può non vedere coinvolto il Comune sia nella gestione che nella determinazione ed applicazione del regolamento (rette, orari, ecc.); è quindi necessario che nel comitato di gestione del servizio innovativo sia presente almeno un rappresentante del Comune interessato nominato dallo stesso Ente Locale.

Per quanto concerne i controlli, l'art. 23 della L.R. 32/90 attribuisce all'Ente Locale e all'ULSS la competenza ad esercitare il controllo relativamente all'applicazione corretta di quanto indicato nel progetto approvato dalla Giunta Regionale e del quale copia deve rimanere presso la struttura interessata a disposizione di detti controlli.

Rientrano nella citata competenza comunale anche il controllo sulla realizzazione degli adempimenti edili indicati nel progetto. Pertanto al Dipartimento Servizi Sociali della Regione è sufficiente inviare una dichiarazione del Presidente della struttura interessata che indichi l'avvenuta regolare esecuzione dei lavori e che attesti la presenza delle fatture e dei documenti giustificativi presso la struttura stessa a disposizione degli eventuali controlli.

CONCOMITANZA DI PIU' SERVIZI

La struttura privata che intende svolgere un servizio educativo alla prima infanzia deve indicare in modo chiaro la distanza della struttura stessa dal più vicino servizio innovativo o di nido, a dimostrazione che lo stesso non si pone in concorrenza con il servizio esistente.

Nel caso di distanze inferiori a 15 Km. è necessario allegare al progetto o alla richiesta di finanziamento il parere motivato del Sindaco del vicino Nido o del relativo responsabile nel caso di Servizio Innovativo.

Nell'eventualità di manifesta concorrenza, la Giunta Regionale non solo non finanzia il progetto ma, in caso di servizio innovativo non assegnerà neppure il contributo previsto dalla circolare 16/90 per. 6 punto 2 lett. a). In proposito si comunica che detto contributo di L. 25.000.000

verrà ridotto, a partire dai progetti presentati nell'anno in corso a L.

5.000.000. Al contributo citato potrà essere aggiunto un ulteriore contributo, per un importo massimo di L.10.000.000 relativo alla realizzazione di quanto previsto al successivo punto D), lettere e) ed f), che vanno quindi completate con le indicazioni di spesa. Per la copertura finanziaria si utilizzano i fondi previsti all'art. 27 lett. f), della L.R.32/90.

PROGETTO EDUCATIVO

Poiché permangono ancora perplessità relative ai contenuti del progetto (educativo) da presentare, è opportuno integrare le precedenti indicazioni contenute nella circolare 16/90 come segue:

Il progetto di Nido Integrato o di Centro Infanzia deve contenere, così come previsto dall'art. 20 della L. 32/90:

- il responsabile del progetto,
- l'indicazione del tipo di diritto reale esistente sui beni immobili sede dei servizi innovativi e sulle relative attrezzature, nonché l'indicazione del relativo titolo,
- i costi e le modalità di verifica della efficacia del servizio,
- i criteri utilizzati per l'ammissione al servizio, per la determinazione della retta, nonché la sua quantificazione,
- la natura del rapporto di lavoro del personale addetto al servizio innovativo che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 15 comma 1,
- le modalità di gestione e di integrazione con gli altri servizi, gli obiettivi e i modelli organizzativi del servizio,
- i criteri della programmazione socio-psico-pedagogica,
- il numero massimo di bambini accolti (capacità ricettiva), nonché nel caso di Centro Infanzia, il numero di bambini inferiore ai tre anni,
- il rapporto numerico educatore/bambini,
- l'orario del servizio.

Nell'elaborazione del progetto i proponenti devono tenere conto che il Nido viene oggi considerato principalmente un'agenzia educativa e che quindi deve essere innanzi tutto pensato per soddisfare i bisogni (affettivi, relazionali e cognitivi) dei

bambini oltre che la loro cura e il loro accudimento. In questa prospettiva una proposta educativa valida deve fundamentalmente avere un contenuto di progettualità, laddove con questo termine si intende non solo il "fare" ma anche il "pensare" prima di fare e il "valutare" dopo aver fatto.

Il Progetto quindi:

a) deve proporre un modello psicopedagogico ed educativo sufficientemente chiaro, che prenda in considerazione tanto il piano psicologico che quello pedagogico, e in cui si possa cogliere una concreta specificità nell'elaborazione dei contenuti i dei piani educativi e delle modalità relazionali/didattiche, in considerazione delle diverse capacità e potenzialità dei bambini nelle varie fasi dello sviluppo mentale e psico-affettivo. Vanno perciò indicati anche i contenuti culturali di riferimento, ad esempio: autori e scuole di pensiero, ricerche, esperienze concrete realizzate altrove, ecc.;

b) deve indicare chiaramente gli obiettivi che si intendono raggiungere alla luce del modello psicopedagogico assunto, indicando i mezzi ed i comportamenti ritenuti più idonei al loro raggiungimento. Le modalità di attuazione operativa devono essere dettagliate e specificatamente elaborate sulla realtà del servizio quanto a spazi (indicare "dove", anche con riferimento alle planimetrie), tempi (indicare "quando", sia in relazione alla normale attività che ai momenti di integrazione), personale (indicare "con chi" in riferimento ai diversi momenti della giornata e alle diverse attività), organizzazione (indicare "come" a seconda della disponibilità di spazi, materiale e personale). Esse devono essere altresì caratterizzate da razionalità, coerenza, creatività. Trattandosi di servizi innovativi, quest'ultima caratteristica connota il progetto come valido sotto il profilo della capacità di affrontare il cambiamento. L'elaborazione delle modalità di attuazione operativa deve prevedere altresì il contributo attivo degli educatori;

c) in particolare il progetto del Nido Integrato dovrà definire, come punto centrale, identità del Nido per quanto riguardavi seguenti punti:

1) la giornata educativa del Nido per i bambini, puntualizzando la scansione delle routines (entrata, cambio, pasto, sonno, uscita) ed il loro modularsi con le attività, sia esse quotidiane che specifiche del Nido, nonché gli aspetti e le attività di integrazione alla scuola materna (tempi, modi, obiettivi);

2) la presa in carico da parte delle educatrici del piccolo e del grande gruppo in relazione allo spazio fisico e allo spazio psicologico sia per gli aspetti precipui del Nido che per quelli dell'integrazione;

3) la metodologia di lavoro tra le educatrici riguardanti i punti salienti della qualità educativa del servizio che possono riguardare tra gli altri:

modalità degli ambientamenti (tempi, modi, scansioni),

modalità dell' organizzazione degli spazi e arredi, dei materiali di attività a disposizione dei bambini secondo le loro tappe di sviluppo e le caratteristiche di fase,

modalità degli avvisi alle attività integrative, che devono essere coerenti con l' attività educativa del Nido,

modalità di supervisione e verifica della metodologia attuata dal Nido-integrato stesso,

modalità di formazione e aggiornamento;

d) deve prevedere precisi e regolari momenti di verifica dell'attività svolta e del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Di questi momenti di verifica devono essere indicati criteri e modalità; a questo scopo il progetto deve contenere perciò anche il materiale (ad esempio: schede, griglie, schemi o altro) predisposto per la valutazione;

e) deve prevedere - data la peculiarità dei servizi innovativi e il particolare aspetto dell'integrazione tra le diverse fasce d'età dei bambini - piani di formazione e aggiornamento del personale educativo.

Questi piani devono essere descritti nei loro contenuti culturali e nei loro aspetti organizzativa e fattuali; (allegare indicazioni di spesa)

f) deve prevedere altresì una figura specializzata nel settore che segua la realizzazione di quanto progettato per almeno un anno. (allegare indicazioni di spesa)

Il progetto di Centro Infanzia deve anch'esso contenere quanto sopra indicato tenendo conto nella progettazione che la specificità del servizio si può così indicare:

CENTRO INFANZIA

Il Centro, infanzia dovrà tener conto di:

- come la giornata-tipo risponde alle esigenze diverse dei singoli piccoli utenti (sottogruppi di bambini, spazi e ambienti di vita, ecc.),
- come il rapporto numerico educatrice/bambino possa garantire le cure necessarie ai bambini più piccoli,
- come le figure d'appoggio si integrano nell'esplicazione delle mansioni di cura nel rispetto delle diverse professionalità,
- come la relazione sociale e affettiva si modula nei vari momenti della giornata nel percorso dell'anno in occasione delle ammissioni,
- dell'eterogeneità delle attività che avranno l'obiettivo di favorire la formazione di gruppi, con attenzione particolare ai processi di socializzazione, allo sviluppo delle competenze, attraverso proposte significative e opportunità ludiche.

La tipologia di questo servizio prevede l'esperienza di continuità educativo-didattica per i bambini di età compresa tra i 12 mesi e i 6 anni.

I percorsi pedagogici, differenziati secondo lo sviluppo evolutivo dei bambini, costituiscono un percorso unico di integrazione globale delle esperienze, diversificate e molteplici, che i bambini di età eterogenea possono vivere in questa struttura.

Le attività avranno l'obiettivo di favorire la formazione di gruppi, con attenzione particolare ai processi di relazione e di socializzazione, allo sviluppo delle competenze, attraverso proposte significative e opportunità ludiche.

Gli spazi e le loro caratteristiche, indicati in modo analitico nel progetto, dovranno, opportunamente e peculiarmente allestiti, divenire contemporaneamente terreno di differenziazione e di integrazione, offrendo così ai bambini occasioni di

scambio e di crescita personale, nell'ottica di un'organizzazione e di una metodologia complessiva.

ATELIER

Il progetto di ATELIER deve prevedere la durata del ciclo ed essere dettagliato ed articolato sui seguenti concetti:

L'atelier è un'attività-integrativa dei servizi educativi che ad essi si affianca; ad essa possono partecipare, secondo un programma psicopedagogico mirato, bambini frequentanti il Nido, non frequentanti, o entrambe le categorie.

Esso si può considerare secondo le tre tipologie qui, indicate:

Atelier per bambini frequentanti:

E' organizzato in uno spazio, all'interno della struttura (Asilo Nido, Nido Integrato, Centro. infanzia) attrezzato e finalizzato a contenere piccoli gruppi di bambini (6-8-10) che a cicli e in tempi ben definiti, svolgano un'attività secondo un progetto psicopedagogico specifico.

Esso può prevedere oltre al personale della struttura di appartenenza anche figure specializzate per campo di esperienza.

Atelier per bambini non frequentanti

Si caratterizza come luogo istituzionale di aggregazione sociale, è rivolto oltre che ai bambini delle diverse fasce di età (15 mesi 3 anni) anche agli adulti, almeno nella prima parte, che di essi si occupano e che intendono avvalersi di questa opportunità per sperimentare nuove situazioni di gioco in comune con altri genitori e altri bambini.

E' collocato all'interno o adiacente alla struttura esistente (Asilo Nido, Nido Integrato, Centro Infanzia), deve prevedere, oltre che uno spazio idoneo a contenere. il numero di bambini previsti dal progetto, anche uno spazio per i genitori.

Agisce secondo un progetto psicopedagogico proprio, organizzato. in cicli e tempi ben diversi.

Può prevedere la collaborazione, oltre che di personale idoneo a lavorare nelle strutture di appartenenza (operatrici, educatrici e personale d'appoggio) anche consulenza specializzata al fine di creare un supporto metodologico-educativo agli adulti presenti.

Atelier per bambini frequentanti e non frequentanti insieme

Le caratteristiche di questo atelier sono simili a quelle dell'atelier di cui al punto a), ma il progetto deve prevedere chiaramente e dettagliatamente come avviene l'integrazione di gruppi di bambini utenti e non utenti.

Esso agisce nell'ottica di utilizzo degli spazi dell'asilo Nido anche da parte della popolazione infantile esterna, al fine di promuovere una più completa socializzazione dei bambini normalmente accuditi in ambito familiare.

Tuttavia occorrerà definire gli spazi, le strutture di gioco e non, i materiali che verranno utilizzati, nonché le risorse di personale.

Il personale dovrà essere garantito dal punto di vista igienico-sanitario (tessera sanitaria), assicurativo, ecc. e dovranno comunque essere controllate le norme igieniche istituzionali.

Art. 4 Legge 383/01 "Primi interventi per il rilancio dell'economia"

CAPO II - Incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo.

ART. 4.(Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito).

1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

2. L'incentivo si applica anche alle spese sostenute per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. A questo importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo di imposta. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

4. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

5. I fabbricanti titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, possono usufruire degli incentivi tributari di cui ai commi 1 e 2 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

6. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.

7. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

8. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per il resto, le stesse disposte con l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

Legge 28 dicembre 2001, n. 448

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)"

Art. 70.

(Disposizioni in materia di asili nido)

1. È istituito un Fondo per gli asili nido nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Gli asili nido, quali strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori, rientrano tra le competenze fondamentali dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta per la costruzione e la gestione degli asili nido nonché di micro-nidi nei luoghi di lavoro.

5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori, possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti, aventi una particolare flessibilità organizzativa adeguata alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui *standard* minimi organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verrà determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'onere complessivo non potrà superare rispettivamente 6, 20 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

7. Anche in deroga al limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni i mutui necessari ai fini del finanziamento delle opere relative alla costruzione di asili nido, anche in relazione all'eventuale acquisto dell'area da parte del comune, corredata dalla certificazione della regione circa la regolarità degli atti dovuti.

8. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è fissata in 50 milioni di euro per l'anno 2002, 100 milioni di euro per l'anno 2003 e 150 milioni di euro per l'anno 2004. A decorrere dal 2005 alla determinazione del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

DECRETO 17 maggio 2002

Deducibilita' delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro.

(GU n. 122 del 27-5-2002)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 10 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili; Visto l'art. 65, comma 1, del predetto testo unico concernente disposizioni in materia di oneri di utilità sociale; Visto l'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che detta disposizioni in materia di asili nido prevedendo, tra l'altro, la costruzione e la gestione degli asili nido, nonché di micro-nidi nei luoghi di lavoro e, in particolare, il comma 6, il quale prevede che le spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro che la loro misura e' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; Tenuto conto che l'onere derivante dalla deduzione non può superare 6,20 e 25 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2002, 2003 e 2004, a norma del citato comma 6 dell'art. 70 della legge n. 488 del 2001;

Decreta:

Art. 1.

Deducibilita' delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro

- 1.** Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro, sostenute dai genitori, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo complessivamente non superiore a 2.000,00 euro per ogni figlio ospitato negli stessi.
- 2.** Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro, sostenute dal datore di lavoro, sono deducibili dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo per un importo non superiore a 2.000,00 euro per ciascun bambino ospitato negli stessi.
- 3.** La deduzione dei cui ai commi 1 e 2 spetta esclusivamente con riferimento ai micro-asili e ai nidi nei luoghi di lavoro gestiti dal comune. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2002

Il Ministro: Tremonti

Legge 27 dicembre 2002, n. 289

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)"

Art. 91

(Asili nido nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti con prole, e' istituito dall'anno 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, i datori di lavoro presentano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenente le seguenti indicazioni:

- a) stima dei tempi di realizzazione delle opere ammesse al finanziamento;
- b) entita' del finanziamento richiesto, in valore assoluto e in percentuale del costo di progettazione dell'opera;
- c) stima del costo di esecuzione dell'opera.

3. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 2 e le relative modalita' di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro il 31 marzo 2003. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarita' nell'impiego del contributo, il finanziamento e' revocato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. I criteri per la concessione dei finanziamenti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunita', entro il 31 marzo 2003, tenendo conto in ogni caso dei seguenti principi:

- a) il tasso di interesse da applicare alle somme rimborsate e' determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo;
- b) i finanziamenti devono essere rimborsati al cinquanta per cento mediante un piano di ammortamento di durata non superiore a sette anni, articolato in rate semestrali posticipate corrisposte a decorrere dal terzo anno successivo a quello di effettiva erogazione delle risorse;
- c) equa distribuzione territoriale dei finanziamenti.

5. Per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse stanziare sul Fondo nazionale per le politiche sociali a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di cui all'articolo 46, comma 2, e nel limite massimo di 10 milioni di euro, sono preordinate le risorse da destinare per la costituzione del Fondo di rotazione di cui al comma 1. Per gli anni successivi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinata la quota da attribuire al predetto Fondo di rotazione nell'ambito del menzionato Fondo nazionale per le politiche sociali.

6. Il comma 6 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che la deduzione relativa alle spese di partecipazione alla gestione dei nidi e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, prevista per i genitori e i datori di lavoro, si applica con riferimento ai nidi e ai micro-nidi gestiti sia dai comuni sia dai datori di lavoro. Dalle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

D.G.R. n. 3544 del 10 dicembre 2002



Regione del Veneto

Deliberazione della
Giunta
(7^a legislatura)

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Fabio	Gava
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Antonio	De Poli
	Marino	Finozzi
	Massimo	Giorgetti
	Raffaele	Grazia
	Antonio	Padroin
	Floriano	Pra
	Ermanno	Serrajotto
	Raffaele	Zanon

Segretario Antonio Menetto

n. 3544 del 10.12.2002

Oggetto: SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA - MICRO-NIDI
PRESSO I LUOGHI DI LAVORO: CRITERI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DI
CONTRIBUTO ANNO 2002.

L'Assessore ai Servizi e Politiche Sociali, Antonio De Poli, riferisce quanto segue:

La legge 28.12.2001, n.448, all'art. 70 "Disposizioni in materia di asili nido" istituisce un fondo per gli asili nido nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" dispone che le Regioni, nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma 3 dell'articolo in discussione, provvedano a ripartire le risorse per la costruzione degli asili nido nonché dei micro-nidi nei luoghi di lavoro.

Visto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto 11 ottobre 2002 "Istituzione del Fondo per gli asili nido" pubblicato nella G.U.n.273 del 21.11.2002, ha destinato alla Regione Veneto un fondo pari ad € 4.099.927,55.

In attuazione di quanto disposto dalla L. 448/01, precisato che la legge regionale 32/90 già prevede l'istituzione e la possibilità di fruire di una assegnazione in conto capitale a favore degli Asili Nido Comunali, si propongono i termini per la presentazione di progetti di apertura dei servizi appunto previsti dalla citata legge, ovvero asili nido e micro-nidi presso i luoghi di lavoro affinché gli interessati,

possano fare domanda di approvazione del progetto per l'assegnazione di un contributo per l'avvio e la costruzione della struttura.

Il nido aziendale deve essere caratterizzato da una particolare flessibilità organizzativa per assicurare l'effettiva possibilità di conciliazione tra le esigenze professionali e quelle familiari dei genitori lavoratori, nel rispetto dei bisogni dei bambini.

Nel Veneto, il nido aziendale, che deve essere collocato in luogo idoneo alla cura, educazione e socializzazione dei bambini, può avere una configurazione rispondente, alle tipologie, alle modalità organizzative e di finanziamento previste dalla L.R.32/90.

Mod. A - Originale

Requisito imprescindibile per la realizzazione del nido aziendale, è che sia realizzato in prossimità della sede lavorativa.

La gestione del nido aziendale, che può essere attuata in forma diretta o in forma convenzionata, può anche prevedere l'unione di più ditte, al fine di consentire la realizzazione del servizio anche a favore di piccole realtà lavorative.

I soggetti che possono fare domanda per l'apertura di un asilo nido, sono le Amministrazioni Comunali; mentre i soggetti che possono fare domanda per l'apertura di un micro-nido presso il luogo di lavoro, sono: le Amministrazioni Pubbliche e le Aziende, sia pubbliche che private, nonché le unità produttive di beni e servizi.

Tutte le domande per l'apertura di nidi aziendali, presentate entro il 30.4.02, utilizzando il modello E, saranno valutate ai sensi della presente deliberazione di Giunta Regionale. Sarà cura della Direzione Regionale per i Servizi Sociali, competente in materia, chiedere l'eventuale integrazione della documentazione già presentata.

Per presentare le domande i soggetti interessati, dovranno utilizzare i sotto indicati modelli, allegati alla presente deliberazione, di cui sono parte integrante:

A. per strutture destinate agli asili nido:

il **modello 1**: per le Amministrazioni Comunali che intendono costruire o ristrutturare un asilo nido;

il **modello 1A**: per le Amministrazioni Comunali che abbiano già fatto domanda entro il 30 aprile 2002, ai sensi della L.R.32/90 e della DGR 482/02, ma che intendano fare domanda in conto capitale ai sensi della L. 448/01. Il presente modello è utilizzabile da chi presenta l'istanza ai sensi della presente deliberazione per fruire del contributo in conto capitale di cui al Fondo previsto dalla L.448/01, anche se hanno già fatto domanda ai sensi della DGR 482/02 entro il 30 aprile 2002, per l'apertura di asili nido, ai sensi della L.R.32/90. In questo caso, le

Amministrazioni Comunali richiedenti hanno la possibilità di far riferimento alla domanda già avanzata e alla relativa documentazione già inviata. Quest'ultima, può essere integrata nelle parti mancanti. Sarà cura degli interessati, porre in evidenza quali parti sono già state consegnate, quindi agli atti presso gli uffici regionali, e quali invece sono state inserite al momento della domanda di cui alla presente deliberazione.

B. per strutture destinate ai nidi aziendali:

il **modello 2:** per le Amministrazioni e le Aziende pubbliche o private e le unità produttive di beni e servizi, che intendono aprire un micro-nido presso il luogo di lavoro.

La presentazione delle domande, in regola con la legge sul bollo ai sensi del DPR n.642/1972 e successive modifiche, dovrà avvenire a mezzo posta, con raccomandata A/R o mediante consegna diretta al Protocollo Generale della Direzione Regionale per i Servizi Sociali entro e non oltre il **15 febbraio 2003**. A tale proposito si precisa che fa fede il timbro postale.

Alla domanda, il richiedente, oltre alla dichiarazione di apporre il vincolo decennale di destinazione d'uso alle opere per le quali si usufruisce del contributo in conto capitale, dovrà allegare tutti i documenti indicati nonché il progetto Psico Socio Pedagogico redatto secondo le indicazioni contenute nell'allegato corrispondente alla tipologia che si intende aprire.

La domanda deve essere corredata da specifica documentazione descritta nei modelli in allegato.

L'iter prevede che, successivamente al **15 febbraio 2003**, vengano verificate tutte le domande sul piano amministrativo per valutare la completezza della documentazione allegata, al fine di stilare una graduatoria in rapporto:

- ❑ alla collocazione/ ubicazione del servizio, che deve essere facilmente fruibile da parte del personale dipendente dell'azienda o dai cittadini del Comune, in base a chi fa la richiesta e per quale tipologia;
- ❑ alla tipologia dell'orario di servizio dei dipendenti delle ditte richiedenti, nel caso specifico di apertura di nidi aziendali;
- ❑ alla presenza di altri servizi che svolgono la stessa funzione, siano essi pubblici e/o privati che godono di approvazione da parte della Regione.

I progetti Psico Socio Pedagogici presentati, saranno valutati dalla Direzione Regionale per i Servizi Sociali la quale verificherà la coerenza dei progetti di asilo nido e dei micro-nidi presso i luoghi di lavoro in rapporto alla coerenza con i bisogni dei bambini e delle loro famiglie, alla norme vigenti, in particolare in relazione al rapporto educatore/bambino, agli standard strutturali, al modello pedagogico di

riferimento adottato da chi presenta il progetto, alla fruibilità del servizio da parte dei cittadini ed, in particolare, dei dipendenti dell'azienda richiedente nonché alla organizzazione complessiva del servizio.

Le Amministrazioni Comunali che nel precedente bando, hanno presentato il progetto per lo stesso asilo nido che è risultato idoneo ai sensi della L.R. 32/90 e che in ogni caso potranno fruire dell'idoneità ai sensi della stessa legge, dovranno optare solo per uno dei due finanziamenti in conto capitale, a conclusione dell'istruttoria delle domande di cui alla presente deliberazione.

Con il presente atto si propone quindi:

- ✓ di indicare la scadenza del **15 febbraio 2003** per la presentazione delle richieste di approvazione dei progetti di asilo nido, da parte delle Amministrazioni Comunali, e di micro-nidi aziendali, da parte delle Amministrazioni Pubbliche e delle Aziende Pubbliche o Private e delle unità produttive di beni e servizi;
- ✓ di disporre che le istanze devono essere corredate da idonea documentazione nonché da quanto indicato dai modelli 1, 1A e 2, alla presente allegati di cui fanno parte integrante;
- ✓ di provvedere alla valutazione di tutti i progetti presentati, al fine di pervenire all'assegnazione di un contributo per l'apertura degli stessi;
- ✓ di stabilire che ogni Comune che abbia fatto domanda per l'ottenimento di un contributo per l'apertura di un servizio asilo nido entro il 30 aprile 2002, deve optare per un solo finanziamento in conto capitale ovvero, su sua espressa richiesta, successivamente all'approvazione del progetto presentato, di rinunciare al contributo assegnato ai sensi della L.R.32/90 in favore del contributo assegnabile ai sensi della L.448/01;

L'Assessore ai Servizi e Politiche Sociali Antonio De Poli conclude la propria relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- ✓ udito il relatore, Assessore Antonio De Poli, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, II° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- ✓ vista la legge 28.12.2001, n.448, art. 70;
- ✓ visto il Decreto Ministeriale 11 ottobre 2002;
- ✓ vista la L.R.32/90;
- ✓ vista la DGR 482/02.
- ✓

D E L I B E R A

1. di indicare la scadenza del **15 febbraio 2003** per la presentazione delle domande di approvazione dei progetti di asilo nido, da parte delle Amministrazioni Comunali, e di micro-nidi aziendali, da parte delle Amministrazioni Pubbliche e delle Aziende Pubbliche o Private e delle unità produttive di beni e servizi;
2. di approvare gli allegati, integranti il presente provvedimento, modelli 1,1A, 2;
3. di disporre che le istanze devono essere corredate da idonea documentazione nonché da quanto indicato dai modelli di cui al precedente punto 2.;
4. di incaricare la Direzione Regionale per i Servizi Sociali alla valutazione di tutti i progetti presentati al fine di pervenire alla formulazione di una graduatoria degli stessi;
5. di stabilire che ogni Comune che abbia fatto domanda per l'ottenimento di un contributo per l'apertura di un servizio asilo nido, entro il 30 aprile 2002, deve optare per un solo finanziamento in conto capitale ovvero, successivamente all'approvazione del progetto presentato, su sua espressa richiesta di rinunciare al contributo assegnato ai sensi della L.R.32/90, in favore del contributo assegnabile ai sensi della L.448/01;
6. di disporre che all'approvazione della graduatoria e all'assegnazione dei contributi si provveda con successivo atto deliberativo, successivamente alla valutazione dei progetti;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BUR della Regione del Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento viene approvato con votazione unanime e palese.

IL SEGRETARIO
DOTT. ANTONIO MENETTO

IL PRESIDENTE
ON. DOTT. GIANCARLO GALAN

Visto se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

IL DIRIGENTE REGIONALE
DR. SANTE BRESSAN

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 2003

Definizione del prospetto di domanda per la concessione del finanziamento ai datori di lavoro che realizzano nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi. (GU n. 198 del 27-8-2003)

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", ed in particolare l'articolo 91, che istituisce dall'anno 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento in favore di datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);

Visto, in particolare, il comma 3 del citato articolo 91, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la definizione del prospetto di domanda da presentare per l'ammissione al finanziamento, nonché le relative modalità di trasmissione;

Visto il decreto in pari data del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, che definisce i criteri per la concessione dei finanziamenti, ai sensi del comma 4 del citato articolo 91;

DECRETA:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente decreto definisce il prospetto di domanda per la concessione del finanziamento ai datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all'articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), nonché le relative modalità di trasmissione della domanda.

Articolo 2

Modalità e termini di presentazione delle richieste

1. La richiesta di finanziamento deve a pena di inammissibilità:

- a) essere indirizzata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali – Direzione generale per le tematiche familiari, sociali e la tutela dei diritti dei minori, via Fornovo, n. 8, pal. A – 00192 Roma;
- b) essere consegnata a mano o inviata a mezzo posta con raccomandata r.r., o inviata via e-mail all'indirizzo di posta elettronica asili.nido@minwelfare.it, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto; nel caso di spedizione a mezzo posta fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante;
- c) essere redatta secondo il modello allegato, che forma parte integrante del presente decreto, e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto o dei soggetti proponenti;
- d) essere inoltrata unitamente agli allegati A e B, debitamente compilati, che formano parte integrante del presente decreto;

- e) indicare la stima dei tempi di realizzazione dell'opera ammessa al finanziamento, con la specificazione delle varie fasi di progettazione e realizzazione e dei tempi stimati necessari per il completamento di ciascuna fase;
- f) indicare l'entità del finanziamento richiesto, in valore assoluto e in valore percentuale del costo di progettazione dell'opera;
- g) indicare la stima del costo di esecuzione dell'opera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2003

Roberto Maroni

Delibera della Conferenza Unificata sugli standard minimi organizzativi dei micronidi nei luoghi di lavoro del 15 aprile 2003.

Repertorio Atti n. 645/C.U. del 15 aprile 2003



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA
(ex art. 8 del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281)
SEDUTA DEL 15 APRILE 2003

Oggetto: Delibera della Conferenza Unificata di definizione degli standard minimi organizzativi dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

LA CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", che istituisce all'articolo 70, comma 1, il Fondo per gli asili nido, prevedendo, al comma 2, che gli stessi, quali strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni ed a sostenere le famiglie e i genitori, rientrano tra le competenze fondamentali dello Stato, delle Regioni e degli enti locali;

VISTO il comma 3 del citato articolo 70 che dispone la ripartizione tra le Regioni delle suddette risorse che, da queste ultime, sono poi ripartite tra i Comuni che ne facciano richiesta per la costruzione e la gestione degli asili nido nonché dei micro-nidi nei luoghi di lavoro;

VISTO il comma 5 del suddetto articolo 70 che dispone che le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, possono istituire nell'ambito dei propri uffici i suddetti micro-nidi, i cui *standard* minimi organizzativi sono definiti in sede di Conferenza Unificata;

VISTA la proposta in oggetto trasmessa dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 28 novembre u.s., prot. n.1218/2002/GAB, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

CONSIDERATO che, sede tecnica il 10 dicembre u.s., il rappresentante della Regione Veneto, a nome del Coordinamento tecnico interregionale, ha consegnato un documento di osservazioni, precisando che la materia oggetto del provvedimento in esame, a seguito delle modifiche intervenute al Titolo V della Costituzione, è di competenza esclusiva delle Regioni e che il rappresentante dell'ANCI ha condiviso quanto espresso dai rappresentanti delle Regioni e che, in quella sede, sono state concordate, tra i rappresentanti delle Regioni e dell'ANCI ulteriori modifiche, sulle quali i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Dipartimento per le pari opportunità hanno convenuto, proponendo un nuovo testo recante una apposita previsione per determinare la ricettività massima dei micro-nidi nei luoghi di lavoro (fino a 10 bambini) senza indicazione di un numero minimo;

CONSIDERATO che, nella seduta di questa Conferenza del 19 dicembre 2002, il provvedimento è stato rinviato su richiesta dei Presidenti delle Regioni per ulteriori approfondimenti, condivisa dall'ANCI,UPI e UNCEM;

RILEVATO la nota del 17 febbraio 2003, con la quale il Ministro per le pari opportunità ha trasmesso nuovamente il testo del provvedimento ;

CONSIDERATO che, in sede tecnica il 18 marzo u.s. sono state concordate alcune modifiche al testo del provvedimento, trasmesse con successiva nota del Ministero del lavoro e politiche sociali, di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità del 24 marzo 2003;

VISTA la nota del 1° aprile 2003, con la quale l'ANCI ha proposto una modifica al testo concordato, inviata alle Regioni e alle Amministrazioni centrali per le loro valutazioni;

VISTE le successive note dell'8 aprile 2003 della Regione Veneto che , a nome del Coordinamento interregionale, ha comunicato di condividere la proposta dell'ANCI e del Dipartimento per le pari opportunità e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che hanno comunicato avviso favorevole alla suddetta proposta;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni hanno espresso avviso favorevole all'adozione della delibera in oggetto, precisando comunque che il provvedimento è lesivo dell'autonomia regionale;

CONSIDERATO che, nel corso della medesima seduta , il rappresentante dell'ANCI e i Presidenti dell'UPI e dell'UNCEM hanno espresso avviso favorevole;

DELIBERA

la definizione dei seguenti standard minimi organizzativi dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Al fine di garantire forme organizzative flessibili per i micro-nidi nei luoghi di lavoro in relazione alla loro particolare struttura vengono definiti i seguenti standard minimi organizzativi:

1. I micro-nidi nei luoghi di lavoro rientrano nel sistema dei servizi per la prima infanzia e sono disciplinati dalla specifica normativa regionale e dagli appositi regolamenti comunali, ove esistenti.
L'ammissione ai micro-nidi nei luoghi di lavoro è rivolta ai bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni di età, figli dei lavoratori di una o più strutture e, ove possibile, ai bambini residenti nel territorio limitrofo.
2. Le figure educative presenti nel micro-nido devono possedere i titoli di studio previsti dalla normativa vigente per gli educatori degli asili nido.
3. L'ente gestore assicura il raccordo con il coordinamento comunale della rete dei servizi alla prima infanzia presenti sul territorio.
L'apertura dei micro-nidi è concordata tra l'ente gestore e i genitori lavoratori secondo una flessibilità organizzativa che rispetti le esigenze del bambino.

4. Il rapporto numerico tra le figure educative e bambini deve essere quello previsto dalla normativa vigente per gli asili nido.
5. La superficie utile per ogni bambino non può essere inferiore a quella prevista dalla normativa vigente.
6. Devono essere previsti spazi distinti per lattanti, semidivezzi, oltre a spazi per i servizi generali e per gli operatori.
Gli spazi riservati ai bambini assolvono le funzioni di gioco, pranzo, riposo e igiene personale. Le funzioni di gioco, pranzo e riposo sono articolate sulla base delle esigenze evolutive del bambino, privilegiando la differenziazione delle attività in relazione alle diverse fasce di età.
Sono possibili, inoltre, organizzazioni diverse sulla base di specifici progetti educativi.
7. I micro-nidi nei luoghi di lavoro sono ubicati in una struttura interna al luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, al fine di garantire, secondo la normativa vigente, l'accessibilità e l'agevole utilizzazione delle strutture da parte dei genitori lavoratori.
8. Nella Carta del Servizio o regolamento interno sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi del micro-nido, le modalità di funzionamento degli stessi, e di partecipazione dei genitori, nonché le condizioni per facilitare le valutazioni del servizio da parte dei genitori.

Il Segretario
f.to Carpino

Il Presidente
f.to La Loggia

LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DEGLI ASILI NIDO NONCHE' DI MICRO NIDI NEI LUOGHI DI LAVORO.



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta
(7^a legislatura)

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo
Fabio
Renato
Giancarlo
Marialuisa
Antonio
Marino
Massimo
Raffaele
Antonio
Floriano
Ermanno
Raffaele

Galan
Gava
Chisso
Conta
Coppola
De Poli
Finozzi
Giorgetti
Grazia
Padoin
Pra
Serrajotto
Zanon

Segretario

Antonio

Menetto

n. 1083 del 18 aprile 2003

Oggetto: Art. 70 Legge n. 448/2001.
Linee guida per la progettazione degli
asili nido nonché di micro nidi nei luoghi
di lavoro.

L'Assessore alle Politiche Sociali, Antonio De Poli riferisce quanto segue:

L'art. 70 della legge n. 448/2001 prevede specifici interventi finanziari per la realizzazione di asili nido nonché micro nidi nei luoghi di lavoro, introducendo una nuova tipologia di servizi per la prima infanzia.

Il Regolamento Regionale n. 3 del 15.06.1973 definisce i parametri per la progettazione degli asilo nido, questi ultimi intesi nella loro classica funzione.

La nuova tipologia introdotta dalla sopracitata normativa, non trova ancora un riscontro normativo anche perché, conformemente al disposto dell'art. 70 della legge n. 448/2001, gli standard minimi sono demandati alla Conferenza Unificata Stato Regione.

In attesa di tali indicazioni e di una specifica normativa regionale, si rende necessario adottare un atto di indirizzo, che oltre ad indicare le linee guida per la progettazione, affronti un tema che ha una valenza sociale di fondamentale importanza, tanto che non è opportuno un vuoto normativo, ancorché giustificato dalla definizione dei provvedimenti.

L'Unità Complessa Edilizia a Finalità Collettive, su specifico incarico di questo Assessorato ha elaborato tale atto di cui se ne propone l'adozione.

LA GIUNTA REGIONALE

- **Udito** il relatore, Assessore alle Politiche Sociali, Antonio De Poli incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'articolo 33, II° comma dello Statuto, il quale da' atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Visto l'art. 70 della Legge n. 448/2001;
- Richiamata la L.R. n. 11/2001;
- Visto il Regolamento Regionale n. 3 del 15.04.1973;

DELIBERA

1. di approvare le linee guida per la progettazione degli asili nido nonché di micro nidi nei luoghi di lavoro così come definiti dall'art. 70 della Legge n. 448/2001, parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire che gli asili nido, di cui alle sopracitate norme, sono complementari alle destinazioni residenziali e pertinenze delle attività produttive, realizzabili in tutte le classificazioni dei Piani Urbanistici Comunali in conformità alle norme attuative dei citati Piani, integrati con le norme dell'allegato "linee guida".

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
DOTT. ANTONIO MENETTO

IL PRESIDENTE
ON. DOTT. GIANCARLO GALAN

Visto: se ne propone l'adozione attestandone
la conformità agli atti, la regolare istruttoria e
la compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.

LINEA GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DEGLI ASILI NIDO NONCHE' DI MICRO NIDI NEI LUOGHI DI LAVORO

La presente linea guida per la progettazione degli asili nido nonché di micro nidi nei luoghi di lavoro, assume quale metodologia la rilettura del Regolamento Regionale n. 3 del 15.06.1973 (B.U.R. n. 20 del 1973) in quanto unica esperienza tecnica riferita ai servizi alla prima infanzia.

L'assunzione metodologica dà origine alla rilettura di tale atto, formulando indicazioni progettuali il cui rispetto è vincolante per le parti delle disposizioni relative al rapporto tra sicurezza e utente, mentre mantiene il senso tecnico orientativo per le altre parti, come peraltro il Regolamento Regionale n. 3/1973.

La data di promulgazione della suddetta norma rende necessaria una sua lettura moderna interpretando la sua applicabilità al giorno d'oggi.

I) La prima riflessione interessa la tipologia finora individuata per gli asilo nido.

Il concetto del regolamento deriva dal dibattito culturale di quegli anni in cui, l'aumento demografico del paese ha dato origine a standard urbanistici (D.M. 1444/1968) e a norme tecniche di settore (esempio D.M. 18.12.1975 relativo agli standard della scuola materna, elementare, media e superiore) basati sulle necessità dell'Amministrazione Pubblica di controllare lo sviluppo della città, garantendo la realizzazione di servizi essenziali.

Quindi la tipologia di riferimento del Regolamento è quella classica dell'edificio pubblico, isolato, inserito in un contesto di verde e di altri servizi pubblici, e protetto dalla viabilità principale.

Il minimo di 1600 mq di area per 40 bambini derivava dalla semplice esigenza di mantenere la percentuale di area coperta dell'asilo non superiore al 30% dell'area a disposizione, sottolineando che, almeno nelle nuove costruzioni pubbliche, l'asilo può essere solo ad un solo piano fuori terra.

Infatti assegnando al bambino il valore di 8 mq di superficie netta utile si ottiene, per il modulo massimo di 60 il valore di 480 mq, che rappresenta il 30% dei 1600 mq prescritti.

II) La principale novità interessa il concetto tipologico sopra sintetizzato, che, con l'art. 70 della legge n. 448/2001, finanziaria 2002, viene sostanzialmente modificato con l'introduzione di nuove tipologie come gli asilo nido e i micro nidi, nei luoghi di lavoro.

L'esigenza di offrire un concreto aiuto al rapporto tra le esigenze del lavoro e quelle della famiglia, supera l'impostazione dell'edificio isolato, monofunzionale previsto con il Regolamento Regionale n. 3/1973.

L'art. 70 della Legge n. 448/2001 demanda alla Conferenza Unificata Stato Regioni la definizione di specifici standard minimi organizzativi.

Sempre l'art. 70 – 2° comma – per la prima volta sancisce, tra le competenze fondamentali dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, quella dell'asilo nido, pubblico e privato.

Per la prima volta quindi, per i privati, la linea autorizzativa ricade nella sfera dell'autorizzativa pubblica.

Ciò comporta la necessità di una serie di riflessioni in attesa dei citati standard organizzativi.

Infatti gli articoli sopracitati hanno sì una valenza finanziaria, ma delineano anche una nuova tipologia di asilo; sia in termini dimensionali (micro - nidi) che in quelli funzionali (asilo nei luoghi di lavoro).

L'orizzonte quindi è con molta probabilità di asili, ricavati in spazi esistenti o comunque di pertinenza delle attività lavorative.

In sostanza vi è la possibilità concreta di una nuova tipologia edilizia, che arrivando, per ultima, si colloca in uno spazio "residuale" esistente.

III) Il passaggio da una tipologia edilizia monofunzione isolata, articolata solo al piano terra con verde dedicato, di cui al Regolamento Regionale n. 3/1973, ad una nuova tipologia deviante dalla possibilità di inserire il nido all'interno di complessi edilizi diversi (sia di destinazione residenziale, che artigianale, commerciale o industriale) capovolge la metodica di progettazione.

La prima questione da considerare nella progettazione è valutare se tali edifici hanno le caratteristiche generali per accogliere una funzione così delicata e specifica.

La filosofia da seguire è quella presente all'art. 15 del Regolamento Regionale n. 3/1973;

Le prime elaborazioni del progetto debbono interessare la capacità del volume edilizio di garantire un coefficiente di sicurezza rapportato a tre fattori:

- A l'antincendio;
- B la statica (sismica);
- C igienico sanitario (fattori inquinanti).

III.A) Come è noto non esiste una norma specifica in materia di sicurezza antincendio relativamente agli asilo nido, però la valutazione progettuale deve affrontare la questione utilizzando la metodologia del rischio introdotta dal D.to Leg.vo n. 626/94 e successive modifiche, partendo dal quesito:

- nel caso di incendio (emergenza) le difese attive e passive nell'edificio garantiscono una sicurezza tale per la quale, pur in emergenza, è possibile un intervento di rapido soccorso tarato sull'età degli ospiti dell'asilo?

La questione ha risvolti che certamente dovranno essere oggetto di specifica normativa perché i riflessi sono di tipo interno alla funzione.

Per esempio, collocare un micro nido ad un piano sovrastante una normale abitazione civile che utilizza un'alimentazione a gas metano, quali limitazioni comporta affinché non si possa manifestare una concentrazione di gas in caso di perdita?

Certamente la questione interessa anche l'attuale destinazione dell'immobile, ma in presenza di una concentrazione di bambini si potrebbe, per esempio, prevedere dei sistemi di allarme che operino sulla semplice perdita di pressione nella rete, quindi in un aspetto condominiale attualmente non normato dalla legge.

Altresi la ubicazione del nido, per esempio in una struttura commerciale deve avvenire valutando i punti più deboli dell'edificio rispetto agli effetti dell'incendio (calore, fumo, panico).

Importante poi è il piano ove viene previsto l'asilo in funzione dell'esodo.

Sempre per l'edilizia civile, solo sopra i 12 metri di altezza si inizia a valutare la problematica all'incendio. Però per asilo posti a quote superiori al piano terra si deve pensare comunque a un sistema contrapposto di vie di fuga per garantire l'afflusso dei soccorritori.

III.B) La questione statica è un altro fattore importante, certamente non disgiunta, nelle valutazioni, dagli aspetti sismici e da quelli della resistenza all'incendio.

In primis la verifica dell'idoneità statica non può essere limitata solo al controllo dell'esistenza o meno del certificato di collaudo perché:

- 1) l'idoneità statica è basata su specifici valori di calcolo che devono essere noti con la funzione dell'asilo nido;
- 2) possono essere state introdotte delle modifiche nel tempo all'organizzazione spaziale dell'edificio;
- 3) il collaudo statico interessa solo le strutture in acciaio e cemento armato e solo, da poco, le murature e le strutture lignee;
- 4) la statica va riferita a tutti i componenti dello spazio; quindi non è sufficiente controllare la struttura ma anche, per esempio, la tenuta all'urto di pareti e finestre;
- 5) il collaudo statico non certifica la resistenza REI della struttura.

L'acquisizione documentale e la verifica diretta sono quindi fondamentali per controllare tutte le componenti, portanti e non, del volume oggetto di intervento.

Non ultima anche la necessità di una verifica estesa a tutte le strutture quando si interviene strutturalmente o con lo spostamento di assialità delle pareti.

Nessun asilo può essere ospitato da strutture ricadenti in zona sismica, non adeguate o parzialmente adeguate ne è ammissibile l'adeguamento strutturale solo della parte che interessa il volume dell'asilo.

- III.C) Quella che storicamente è definita la sicurezza igienico sanitaria deve essere concettualmente superata da un concetto di sicurezza rispetto fattori inquinanti o tossico nocivi.

L'inserimento dell'asilo nelle strutture industriali deve essere oggetto di analisi dei potenziali pericoli che la stessa produzione può innescare in specifici momenti di fuori uso o fughe di materiali inquinanti;

E' logico che tale verifica è uguale per tutti gli esseri viventi, però in presenza di asilo nido, come per l'incendio, la verifica va rapportata all'età dei bambini e alla loro incapacità di conoscere il pericolo, di orientarsi in caso di pericolo e di ricevere un'istruzione adeguata.

I punti III.A), B), C) devono dare origine ad una specifica elaborazione progettuale, con la produzione dei documenti necessari per valutare la scelta dell'ubicazione dell'asilo.

IV) Il modello dell'asilo è sostanzialmente quello del Regolamento Regionale n. 3/1973 e cioè con le funzioni principali ripartite in:

- aree dedicate ai servizi logistici (o generali);
- aree dedicate ai divezzi;
- aree dedicate ai lattanti.

Sostanzialmente possono essere confermate le funzioni previste dal Regolamento Regionale n. 3/73 anche se alcuni locali non sempre trovano giustificazione, come ad esempio l'ambulatorio medico, che, soprattutto in strutture di piccola dimensione (inferiore a 30 posti), comporta un vincolo di superficie poco utilizzato.

Anche l'istituzionalizzazione della figura del medico (il locale, l'arredo, il camice bianco) non è da considerarsi oggi un fattore in linea con i tempi. L'ambulatorio può essere sostituito con una specifica armadiatura ove contenere i presidi sanitari indispensabili, con l'accortezza di controllare settimanalmente il contenuto.

Al contrario, uno spazio poco valorizzato nel regolamento, è quello dell'accoglienza, dell'ingresso a scuola.

Uno spazio infatti che deve essere "riqualificato" rispetto a quelli previsti del Regolamento Regionale n. 3/1973 (soggiorno, riposo, mensa, pulizia) è quello della "reception". Tale spazio, anche se piccolo, è infatti importante per l'accoglienza e l'uscita dei bambini e dei genitori. Oltre ad essere il locale in cui avviene l'operazione di "svestizione" e nel quale vengono depositati gli indumenti del bambino, detto spazio rappresenta quel luogo di primo impatto con la struttura e nel quale il bambino ritrova il suo abbigliamento prima di uscire. Due altre importanti funzioni sono inoltre da assegnare a tale spazio: quello di attesa dei genitori per i bambini che, ad esempio, non si fermano nel pomeriggio (importante è pensare l'attesa non come uno spazio armonico ma arredato con elementi che si "muovono" ad esempio come un acquario), e quello di compensazione della temperatura tra interno ed esterno, come di seguito specificato.

V) Il valore di 8 mq netti minimi per bambino previsti dal Regolamento Regionale n. 3/1973 è un parametro medio che nel tempo ha dimostrato la sua bontà.

Lo stesso però è derivato sulla base di un modulo minimo di 30 bambini e massimo di 60 bambini.

Indubbiamente per moduli sotto al minimo di 30 bambini gli 8 mq devono essere aumentati per l'effetto della costanza di superficie minima dei servizi generali quali, i bagni per il personale e per i bambini, i depositi e la cucina.

Quest'ultima, (la cucina) non trova più una giustificazione nella tipologia dei nidi aziendali, sia per gli aspetti dimensionali ma anche per la sicurezza complessiva.

Il concetto di cucina, inteso come spazio specificatamente attrezzato per la preparazione dei cibi, dovrebbe essere sostituito con un luogo (inteso anche come attrezzatura) ove il "cibo" può essere preparato secondo l'età dell'utente, e in relazione alla capacità ricettiva o all'organizzazione aziendale, essere semplicemente sostituito con un punto di "riscaldamento".

Ciò permette di garantire da una parte il servizio e dall'altra di "eliminare" un potenziale punto di pericolo all'interno della struttura, come evidenziato al successivo punto VII.B).

In sostanza, ove possibile la cucina, tradizionalmente intesa non dovrebbe essere prevista all'interno della struttura e sostituita con uno spazio per il riscaldamento del latte e delle pappe, anche con un servizio di fornitura esterno: quest'ultimo, se l'Azienda è organizzata, può sostituire integralmente il servizio di cucina e quindi rendere superfluo un luogo specificatamente dedicato ad essa.

Certamente una soluzione di pareti attrezzate può diminuire sensibilmente la presenza dei depositi, però per un unico asilo di 10 bambini, una superficie netta di 80 mq risulta indubbiamente modesta.

L'indicazione quindi è di un parametro di superficie netta minima, che si attesta tra i 12 mq per asili fino a 10 bambini, e i 10 mq per asili di capacità tra i 15 e i 29 bambini.

Valori che possono ridursi di 1 mq netto nel caso non sia presente la cucina all'interno del nido.

- VI) Come già detto alcuni spazi del Regolamento Regionale n. 3/1973 possono essere reinterpretati nella logica odierna, limitando, integrandole tra loro, più funzioni in un unico volume: ad esempio lo spazio del personale può inglobare lo spogliatoio, il bagno, l'ufficio di direzione e un armadio attrezzato medico; così i depositi dei materiali possono essere sostituiti da pareti attrezzate fisse (cioè ancorate alla struttura) o con armadiature classiche; altri spazi, come detto, hanno bisogno di una nuova concezione (hall d'ingresso);

Ci sono spazi però che vanno specificatamente progettati:

- A) quello che mette i bambini in relazione con l'ambiente esterno;
- B) quello nel quale si effettuano le operazioni di igiene del bambino.

Sono infatti due spazi importanti per le fasi di apprendimento.

VI.A) Il Regolamento Regionale n. 3/1973 prevede specificatamente la dotazione di spazi esterni, arredati con elementi naturali (sabbia, sassi, acqua, piante, etc.). Ovviamente nel caso non sia possibile realizzare un collegamento diretto tra l'asilo e l'area esterna, è buona norma individuare un'area specifica ove riprodurre, per quanto possibile, le condizioni di relazione con l'esterno. Lo spazio, che deve armonizzarsi alla superficie minima sopra descritta con un minimo di 0,80 mq per bambino, da aggiungersi ai valori minimi di cui al precedente punto V) ha indubbiamente una valenza artificiale, non confrontabile con uno analogo esterno, ma permette comunque di garantire alcuni aspetti della crescita, che altrimenti non troverebbero comunque riscontro. L'eventuale possibilità di utilizzare terrazze esterne, ovviamente, deve avvenire con le più ampie garanzie di sicurezza, sia dal punto di vista dell'utilizzatore (il bambino) sia dal punto di vista ambientale (esposizione ai venti).

VI.B) L'aspetto igienico e di pulizia del bambino ha pochi ed elementari concetti, basati sul dimensionamento dei servizi rispetto l'età dei bambini; sono importanti tre elementi:

- il bambino seduto sul water deve appoggiare i piedi a terra;
- la tipologia del water deve permettere il controllo delle feci da parte dell'assistente;
- gli erogatori d'acqua devono permettere il bambino di lavarsi autonomamente, senza che lo stesso si bagni del tutto.

VII) Le finiture interne e gli impianti tecnologici sono elementi importanti per la vita quotidiana dell'asilo.

Prima di entrare nel dettaglio si vogliono sottolineare due importanti questioni, che spesso sono poco considerate in fase progettuale.

La prima riguarda la scelta dei materiali e delle tecnologie che spesso sono rapportate al valore "prezzo", assegnando a questo un valore assoluto. Ciò comporta il "trasporto" di alcuni costi dall'investimento all'esercizio dell'attività o al disservizio della stessa. Si vuole richiamare l'attenzione sul fatto che affidarsi solamente al valore "prezzo" per

l'acquisto dei materiali, tecnologia, etc., poi assegnata con la metodologia del ribasso, non può essere un fattore intrinseco della progettazione di opere particolari e soggette a forte usura.

Spesso invece la nostra cultura tecnica tende a spostare nel tempo alcuni costi, e quindi alla fase di esercizio della struttura per rientrare nel budget fissato per la costruzione della stessa.

Per gli asili tale ragionamento non porta a scelte intelligenti, anche perché la qualità degli elementi progettuali dà sempre la possibilità di risolvere brillantemente più aspetti dello stesso problema, incidendo favorevolmente sull'aspetto gestionale.

La seconda questione vuole invece richiamare l'attenzione sull'altra risorsa preziosa, dopo i bambini, che è il personale.

Coerentemente con quanto sopra detto, circa i materiali e le tecnologie, la scelta degli stessi deve valorizzare al massimo il tempo che il personale dedica ai bambini, in modo da ridurre al minimo fenomeni di affaticamento, fisico e mentale.

Esempio è la scelta dei fasciatoi che deve permettere la possibilità di limitare il sollevamento da terra del bambino, ovvero, la possibilità di guardare le immagini dei bambini quando non vi è la possibilità, anche momentanea, della presenza dell'assistente perché impegnato in altro intervento come il cambio dei pannolini.

La premessa per introdurre una serie di riflessioni sulle scelte progettuali di alcuni componenti importanti:

VII.A) Le porte e le finestre devono permettere una fruizione senza pericoli. Le porte devono aprirsi in modo che si aggancino al muro, evitando le aperture a 90° o a scorrere.

Le finestre, dove ci sia presenza dei bambini, oltre ad avere vetri antisfondamento, devono aprirsi solo con manovre del personale e solo a vasistas.

E' consigliata, ove possibile la realizzazione di finestre fisse che permettano ai bambini di vedere esternamente.

In tal caso al vetro antisfondamento delle finestre, deve essere previsto un sistema antiurto utilizzando l'arredo anche fisso.

All'interno dell'asilo non vi devono essere spigoli vivi e i gradini non devono superare i 10 cm di alzata.

Le pareti, contrariamente a quanto si pensa, devono essere trattate con pitture a tempera, in quanto gli abbassamenti lavabili sono soggetti a caricarsi elettricamente e quindi a trattenere le polveri.

Importante è la scelta dei pavimenti, in particolare per i locali ove soggiornano i bambini, che deve avvenire considerando il fatto che gli stessi, spesso, camminano scalzi e rimangono a lungo seduti per terra.

Quindi sono da evitare pavimenti "freddi" e quelli che hanno bisogno di trattamenti specifici (resilienti o vinilici) che possono contenere sostanze che non devono venire a contatto diretto con la pelle.

Altresi è assolutamente da vietare l'utilizzo di riscaldamento a pavimento che comporta il sollevamento di polveri (proprio sotto il naso del bambino) oltre che alzare la temperatura corporea di parti del corpo non abituate (piedi e gambe).

VII.B) Gli impianti tecnologici devono essere fortemente integrati per permettere la possibilità di un funzionamento coordinato tra gli stessi per garantire:

- 1) un controllo della temperatura, della "pulizia" dell'aria e del livello di illuminamento costante nel tempo e con la possibilità di modificare, in termini non superiori ai 15 - 20 minuti le condizioni generali, in relazione all'utilizzo del locale e delle condizioni esterne;
- 2) una sicurezza totale con la impossibilità da parte dei bambini di venire a contatto con i produttori di energia o i distributori ad alta temperatura o a voltaggio pericoloso;
- 3) una ridondanza di sicurezza in modo da affrontare le condizioni di emergenza.

I primi due punti sono validi per tutti gli asili, mentre il terzo cresce di importanza in relazione all'ubicazione della struttura. In sostanza se per un asilo al piano terra, è sufficiente, in caso di mancanza di energia elettrica, l'installazione di semplici lampade tampone d'emergenza, nel caso l'asilo sia posizionato, ad esempio al 2° piano, le stesse lampade devono essere presenti anche lungo le vie d'uscita con un tempo superiore almeno ai 30'.

La cosa si fa più delicata se, sempre per lo stesso asilo è servito da ascensore (macchina utile ma da limitare nell'uso in presenza di bambini) il quale deve

rispondere alla normativa di funzionamento e di controllo più di tipo d'uso pubblico che privato.

VII.B1) Uno dei fattori rilevabili negli asili è la facilità con la quale si diffondono le malattie.

Ciò fa parte del processo di crescita, ma è anche vero che la tecnologia oggi può essere utile per limitare gli effetti dannosi.

Il controllo delle condizioni microclimatiche può avvenire in modo che gli impianti presenti siano, non solo dimensionati correttamente, ma coordinati tra loro.

Scartate soluzioni costose e di difficile gestione, quali l'aria condizionata, una buona progettazione può considerare:

- una produzione del calore mediante elementi controllati regolarmente (temperatura e tempi di funzionamento per singolo locale) che interagiscono con le temperature degli altri ambienti; oltre ai classici sistemi di termosifoni alimentati con il sistema "modul" oggi è possibile l'utilizzo di pannelli radianti a parete che garantiscono condizioni ottimali di comfort utilizzando basse temperature d'acqua, e con la possibilità di raffrescamento degli ambienti. La progettazione dovrebbe considerare quest'ultime tecnologie che permettono il controllo microclimatico diffuso utilizzando l'irraggiamento, fattore fisico quest'ultimo molto diffuso in natura.
- Un sistema costante di ventilazione, a bassa velocità (0,1 - 0,2 max 0,3 metri secondo per un max di 2 Vol/h) con immissione d'aria a temperatura ambiente e il prelievo dai bagni e dalla parte inferiore dei locali.

L'adozione di tale sistema permette di "pulire" costantemente l'aria ed i relativi fattori negativi.

E' compito del progettista individuare i sistemi di risparmio energetico con l'adozione di recuperatori di calore anche di tipo naturale (esempio espellere l'aria nel sottotetto per creare un "cuscino" isolante).

Gli impianti devono essere coordinati tra loro per poter produrre una temperatura variabile locale per locale e per ora di attività.

Così i locali per il gioco possono avere una temperatura di 18 - 20° (con umidità 50 - 55%); temperatura che può aumentare fino a 22° quando la stessa stanza è utilizzata per il riposo pomeridiano.

Così il locale divezzi deve avere la possibilità di una temperatura costante di 20° con la possibilità di elevare a 22° al momento della sostituzione dei pannolini.

Importante è anche la temperatura dell'ambiente dedicato alla reception ove la temperatura deve aggirarsi intorno ai 16 - 18° al momento dell'entrata e dell'uscita dei bambini.

Agli impianti di produzione del calore sono da abbinare quelli elettrici, coordinati e utilizzati sia per fornire energia elettrica sia come sistema intelligente (cablaggio) per controllare:

- Il livello di luminosità rispetto alle condizioni esterne (il livello di luminosità ha un suo aspetto importante non solo per i lux prodotti ma anche per la sua uniformità nell'ambiente); la luminosità deve variare in funzione anche dell'attività del momento;
- Le condizioni microclimatiche dei singoli ambienti con ripetizione dei segnali in luogo presidiato;
- Lo stato degli accessi principali con l'adozione anche di eventuali telecamere;
- Lo stato di tensione dei singoli utilizzatori con l'avvertenza che le prese di FM nei luoghi ove i bambini hanno accesso dovrebbero essere normalmente non attive; l'attivazione dovrebbe avvenire con l'intervento dell'assistente;

VII.B2) La sicurezza impiantistica coinvolge i locali di produzione di energia (centrale termica, quadri elettrici) che devono essere collocati in luoghi non accessibili ai bambini.

Per quanto riguarda la cucina, la stessa, oltre a rispondere alle norme di settore deve essere posta nella condizione di non accessibilità da parte dei bambini e, con un costante rilevamento dello stato delle reti di alimentazione.

- VII.B3) In termini di sicurezza impiantistica oltre a quanto già descritto è indicata la presenza di almeno tre estintori a polvere (da escludere assolutamente quelli al CO₂) di 4 - 6 Kg. da posizionarsi uno in cucina, uno nel "luogo lavoro" del personale e l'altro in ingresso.

VIII) ARREDI E FATTIBILITA'

Oggi la produzione degli arredi permette di "sostituire" molte pareti fisse con pareti attrezzate al fine di meglio utilizzare lo spazio ma anche di modificare lo stesso in funzione delle esigenze dell'asilo.

Importante comunque è che nelle scelte si tenga sempre presente l'età dei bambini e quel valore sopra illustrato, relativo al personale e alla valorizzazione del suo lavoro.

Anche per questa tipologia vale quanto espresso nel punto precedente circa il valore del "prezzo".

Si deve tener presente che, oltre alle caratteristiche generali degli arredi (maneggevolezza, facilità di lavaggio, spigoli arrotondati) vanno sommati quelli del loro rapporto con il processo di crescita del bambino.

D.G.R. n. 521 del 5 marzo 2004



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
7^a legislatura

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo
Fabio
Renato
Giancarlo
Maria Luisa
Antonio
Marino
Massimo
Raffaele
Antonio
Floriano
Ermanno
Raffaele

Galan
Gava
Chisso
Conta
Coppola
De Poli
Finozzi
Giorgetti
Grazia
Padoin
Pra
Serrajotto
Zanon

Deliberazione della Giunta

n. 521 del 05.03.2004

Segretario

Antonio

Menetto

OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA E NIDI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO. CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DI CONTRIBUTO ANNO 2004.

L'Assessore alle Politiche Sociali, Antonio De Poli, riferisce quanto segue:

La Legge Regionale n.32/90 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi alla prima infanzia: Asili Nido e Servizi Innovativi" promuove la realizzazione di strutture ed interventi rivolti alla prima infanzia, sostenendo in particolare, l'attività educativo-assistenziale-formativa al fine di favorire lo sviluppo fisico-psichico-relazionale dei bambini fino ai tre anni d'età e per offrire un'adeguata risposta alle diversificate esigenze del territorio regionale.

Al fine di realizzare una capillare estensione dei servizi per l'infanzia nonché per soddisfare la molteplicità dei bisogni del bambino, della famiglia e della comunità locale, la legge regionale definisce gli asili nido e i servizi innovativi: nido integrato, nido famiglia e centro infanzia.

Altresi, la legge L. 448/01, all'art. 70, definisce i servizi nido presso il luogo di lavoro, tipologia che la Regione ha prontamente inserito tra i servizi per la prima infanzia che possono essere realizzati nel territorio.

Gli Enti titolari dei servizi asili nido sono le amministrazioni comunali le quali eventualmente, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 32/90, possono stipulare convenzioni per la gestione del servizio con altri soggetti pubblici e privati; mentre per istituire e gestire i servizi innovativi possono fare domanda sia Enti pubblici che Enti privati, Associazioni e Fondazioni dotati o meno di personalità giuridica, cooperative, così come specificato all'art. 19 della legge in questione.

Requisiti imprescindibili per la realizzazione di un nido aziendale sono che la domanda sia presentata dal soggetto medesimo che intende attuare il servizio per i propri dipendenti, e che il servizio sia realizzato in prossimità della sede lavorativa, o comunque localizzato in modo tale che sia facilmente fruibile da chi si reca nella sede lavorativa. Per quanto attiene alla gestione del medesimo può essere attuata in forma diretta o convenzionata e può anche prevedere l'unione di più aziende, al fine di consentire l'utilizzo anche alle piccole realtà produttive.

Il presente atto determina i criteri per la presentazione delle domande di approvazione dei progetti e di contributo per l'anno 2004, relativi alla L.R. n. 32/90 e L. 448/01 art. 70.

Ogni Ente richiedente, sia che si tratti di domanda ai sensi della L.R. 32/90 che ai sensi della L.448/01, art. 70, utilizzerà il modello allegato alla presente deliberazione compilandolo in ogni sua parte specificando quale tipologia intende attivare.

Alla domanda l'Ente dovrà allegare l'impegno scritto ad apporre il vincolo di destinazione d'uso, che sarà ventennale per gli asili nido e decennale per tutti gli altri servizi; nonché a rendere esplicito, mediante la dicitura "Servizio socio educativo autorizzato dalla Regione del Veneto", da apporre di fianco alla denominazione del servizio medesimo, il riconoscimento da parte della Regione del Veneto.

Tale accorgimento si è reso necessario al fine di assicurare, al cittadino, la dovuta identificazione del servizio, sia esso pubblico o privato, quale servizio dotato di specifici requisiti che ne consentono l'appartenenza a quelli riconosciuti idonei dalla Regione.

La presentazione delle domande, in regola con la legge sul bollo ai sensi del DPR n.642/1972 e successive modifiche, dovrà avvenire a mezzo posta, con raccomandata A/R o mediante consegna diretta al Protocollo Generale della Direzione Regionale per i Servizi Sociali entro e non oltre il **31 MAGGIO 2004**. A tale proposito si precisa che fa fede il timbro postale.

Per la presentazione delle domande di cui alla L.R.32/90, devono essere osservati i seguenti criteri:

1. un ente deve presentare una sola domanda per il medesimo servizio per la prima infanzia;
2. un ente può presentare domanda in conto capitale per un solo servizio per la prima infanzia presso lo stesso Comune;
3. un ente non può presentare domanda per i servizi per la prima infanzia che risultano già assegnatari di un contributo in conto capitale negli ultimi cinque anni, ovvero quelli che sono beneficiari nei provvedimenti emanati negli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003;

Successivamente al 31 maggio, saranno verificate tutte le domande in rapporto:

- « alla collocazione/ ubicazione del servizio (punteggio massimo 15);
- « alla popolazione residente (punteggio massimo 15);
- « alla presenza di altri servizi che svolgono la stessa funzione, siano essi pubblici e/o privati che godono di approvazione da parte della Regione (punteggio massimo 15);
- « alla presenza di insediamenti industriali e produttivi anche del terzo settore e tasso di occupazione femminile (punteggio massimo 15).

A seguito della valutazione delle domande da parte della Direzione competente, con successivo provvedimento di Giunta Regionale, saranno resi noti gli Enti richiedenti le cui istanze sono state ritenute idonee. Gli Enti ammessi si impegnano a consegnare, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 32/90 e dalle circolari attuative, la documentazione richiesta, entro 60 giorni dall'approvazione dell'atto di Giunta Regionale innanzi citato.

L'Assessore alle Politiche Sociali Antonio De Poli conclude la propria relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- udito il relatore, Assessore alle Politiche Sociali Antonio De Poli, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, II° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- vista la legge 28.12.2001, n.448, all'art. 70
- vista la L.R.32/90;
- viste le Circolari Regionali 16/90 e 16/93;
- vista la DGR 3495 del 3.11.2000;
- visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.2792 del 29.12.2000;

DELIBERA

1. Di approvare i criteri in parte motiva espressi, per consentire agli Enti di fare domanda per l'approvazione del progetto, con o senza assegnazione di contributo in conto capitale, in relazione all'apertura o modifica dei servizi: asili nido, servizi innovativi e nidi aziendali;
2. di approvare il modello per la presentazione della domanda di cui al precedente punto 1., allegato al presente provvedimento;
3. di far pubblicare il presente provvedimento unitamente all'allegato, sul B.U.R.V.

Sottoposto a votazione, il provvedimento viene approvato con votazione unanime e palese.

IL SEGRETARIO
DOTT. ANTONIO MENETTO

IL PRESIDENTE
ON. DOTT. GIANCARLO GALAN

Redatto a cura di:

Patrizia Veronese responsabile del progetto
Francesca Scarinci, Giuseppe Quinci, Lucia Zanoni, Annalisa Cazzadori collaboratori al progetto